

# Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento di un SIN

T.A.R. Sardegna, Sez. II 15 aprile 2022, n. 252 - Lensi, pres.; Flaim, est. - Syndial S.p.A. (avv.ti Ballero, Grassi) c. Provincia di Sassari Settore programmazione, ambiente e agricoltura Nord Ovest, Servizi tecnologici (avv. Carboni) ed a.

**Ambiente - Sito di bonifica di interesse nazionale - Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento - Messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al SIN.**

(Omissis)

FATTO

La Provincia di Sassari, in data 11/4/2018, ha emanato la Determinazione impugnata n° 1069 relativa al “Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Aree industriali di Porto Torres” – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA INTERNA AL S.I.N., ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006”.

Nello specifico, il Dirigente, a seguito delle risultanze e delle valutazioni contenute nell' <istruttoria tecnica provinciale>, ha individuato, ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 152/2006 , con un unico provvedimento, i RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE, in relazione alle preesistenti attività esercitate (risalenti nel tempo), nei diversi siti, plurime Società, con differenziazione per “tipologia di inquinanti”. In particolare:

<<A) SYNDIAL S.p.A. quale soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della falda acquifera nelle aree FIUME SANTO S.p.A.: e TERNA SAPEI area Fiume Santo per la contaminazione da parte di “COMPOSTI ORGANICI CLORURATI” derivanti dalle SORGENTI PRIMARIE costituite dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi, nonché di METALLI PESANTI AL, NI, PB derivanti dalla discarica Minciaredda;

B) SYNDIAL S.p.A., VINYL ITALIA S.p.A., SASOL S.p.A. quali soggetti responsabili dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A., GEOCONSULT S.r.l. per la contaminazione da parte di “COMPOSTI ORGANICI CLORURATI” derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio prodotti;

C) SYNDIAL S.p.A. quale soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della falda acquifera in area BUTANGAS S.p.A. e AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, banchina ASI-3, per la contaminazione da parte di “BTEX” derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene, ecc.;

D) ESSO ITALIANA spa quale soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della falda acquifera in area BUTANGAS S.p.A. da parte di IDROCARBURI ALIFATICI derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi annesso allo stabilimento>>. SYNDIAL è stata considerata Responsabile delle diverse tipologie di inquinamento indicato nelle prime lettere “A-B-C” della determinazione provinciale.

Nella primo e terzo caso quale soggetto unico, nel secondo in corresponsabilità con altre società (VINYL ITALIA S.p.A. e SASOL S.p.A).

Sono state individuate SORGENTI PRIMARIE:

§ la discarica di Minciaredda e area est Cava Gessi che avrebbero determinato una contaminazione, da “COMPOSTI ORGANICI CLORURATI” nonché da “METALLI PESANTI AL, NI, PB”, della falda acquifera nelle aree FIUME SANTO S.p.A. e TERNA SAPEI area Fiume Santo;

§ gli impianti di produzione VCM e LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio avrebbero determinato una contaminazione, da “COMPOSTI ORGANICI CLORURATI”, nelle aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A. e GEOCONSULT S.r.l.;

§ il parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene, ecc. , di Syndial, avrebbe determinato una contaminazione, da “BTEX”, della falda acquifera in area BUTANGAS S.p.A. e AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, banchina ASI-3.

L'individuazione dei soggetti responsabili degli inquinamenti (dei suoli e della falda) è stata compiuta, dopo istruttoria tecnica, in applicazione dell' art. 244 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter garantire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Con ricorso depositato il 26.6.2018 la Syndial ha impugnato la determinazione della Provincia formulando le seguenti censure:

1) Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità. Sviamento - Illegittimità della determina impugnata nella misura in cui risulta provvedimento adottato al di fuori delle forme previste per lo svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006;

2) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e, in particolare, degli artt. 244 e 252. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento - provvedimenti impugnati sono illegittimi per il difetto di competenza della Provincia ad adottare provvedimenti in relazione ad un sito di interesse nazionale in cui è già in corso un procedimento di messa in sicurezza e bonifica che rientra nella competenza del Ministero dell'Ambiente;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con particolare riferimento agli artt. 242, 244, 245, 252, 253, 298bis, 300, 302, 303, 304, 311. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 TFUE e, in particolare, del principio "chi inquina paga". Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dell'errore sui presupposti, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà ed illogicità manifesta. Sviamento - I provvedimenti impugnati sono adottati in palese violazione dei principi in ordine alla responsabilità per le contaminazioni ambientali e agli obblighi di bonifica, in relazione:

a. all'insufficienza dell'istruttoria in ordine alle cause della contaminazione e all'individuazione del responsabile;  
b. alla violazione dei principi normativi e giurisprudenziali sulla responsabilità del "proprietario incolpevole";  
c. nonché alla mancata individuazione delle "quote" di responsabilità con riferimento alla Società SIR S.p.A. e alle Società VINYL ITALIA S.p.A. e SASOL S.p.A. e impossibilità di imputare a Syndial oneri di bonifica gravanti su soggetti diversi;

4) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 7, 8, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di istruttoria, del difetto di motivazione, della contraddittorietà e della irragionevolezza e della mancanza di contraddittorio e partecipazione procedimentale - Illegittimità del provvedimento impugnato per la parte in cui la Provincia non ha assicurato il rispetto della garanzie procedurali di partecipazione alla formazione delle determinazioni discrezionali dell'Amministrazione come sancito dalla legge sul procedimento amministrativo.

Parte ricorrente sostiene, in sintesi, l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità diretta di Syndial nel verificarsi dei contestati inquinamenti.

Nessun fenomeno di contaminazione potrebbe essere ad essa attribuito in considerazione delle soluzioni tecnologiche che sono state adottate e dei sistemi di controllo e di monitoraggio utilizzati.

E' stata adottata in giudizio (deposito del 25.7.2018), a sostegno della tesi dell'estraneità di Syndial, rispetto alle contaminazioni riscontrate nelle aree esterne al sito, una Relazione tecnica elaborata dal dott. M. Buzzelli.

L'analisi tecnica compiuta dal consulente di parte è giunta alle seguenti conclusioni (differenziate per ciascuna sezione del provvedimento impugnato):

<<\***CONCLUSIONI per il punto A (pag.32/59):**

*con riferimento alla falda sottostante le aree FIUME SANTO S.p.A. e TERNA SAPEI area Fiume Santo l'Amministrazione ha contestato a Syndial la contaminazione da parte di composti organici clorurati che sarebbero derivanti dalle sorgenti primarie costituite dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi, nonché di metalli pesanti Al, Ni, Pb a loro volta derivanti dalla discarica di Minciaredda. Gli elementi tecnici che consentono di confutare le affermazioni contenute nell'istruttoria tecnica della Provincia di Sassari sono sia di tipo idrogeologico, legati in particolare alla direzione di flusso della falda, che di tipo idrochimico, in quanto esistono marcate differenze nelle caratteristiche della contaminazione riscontrata nelle aree di interesse. Infatti*

*^ la falda circolante nei calcari e nelle dolomie mesozoici in destra idrografica del Fiume Santo ha una direzione verso NNE;*

*^ il Fiume Santo drena la falda e ciò impedisce l'instaurarsi di un flusso di falda diretto verso ovest, attraverso l'alveo fluviale;*

*^ sono presenti degli spartiacque sotterranei, linee per definizione non attraversabili dai flussi idrici, che anch'essi testimoniano l'impossibilità per la falda di fluire verso ovest, dallo stabilimento Syndial verso l'area a ovest del fiume;*

*-nell'area est Cava Gessi è presente una discontinuità nell'affioramento delle vulcaniti impermeabili, al cui interno la falda si incanala con direzione NE, ovvero in direzione opposta rispetto all'ubicazione delle aree del Fiume Santo;*

*- la miscela di idrocarburi clorurati presenti in area ovest Minciaredda e in area est Cava Gessi si caratterizza per la presenza rilevante di 1,2- Dicloroetano, che non è un composto di interesse delle due aree del Fiume Santo, il che rende evidente come la contaminazione dell'area Syndial non possa essere associata a quella delle due aree;*

*^ il Cloroformio è presente in entrambe le aree di proprietà Syndial con concentrazioni più basse rispetto all'1,2-Dicloroetano, mentre in area Terna Fiume Santo accade il contrario. Infatti si ha la presenza di eccedenze per il Cloroformio ma l'assenza di eccedenze per 1,2- Dicloroetano che, nelle aree di proprietà Syndial, ha concentrazioni*



molto più elevate;

^nelle aree est Cava Gessi e ovest Minciaredda sono assenti eccedenze dei limiti normativi per Alluminio, Nichel e Piombo, metalli rilevati invece in concentrazioni superiori alla CSC presso le aree del Fiume Santo.

\*CONCLUSIONI per il punto B (pag.47/59):

in considerazione della sostanziale assenza di contaminanti organoalogenati nei rami fognari che lambiscono le aree in oggetto e in base al fatto che la falda ha un deflusso diretto verso nord-ovest, non è possibile individuare il sistema fognario dell'area come origine della contaminazione da solventi organoalogenati nelle aree indicate dalla Provincia.

\*CONCLUSIONI per il punto C (pag.55/59):

Elementi utili a confutare l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra la contaminazione presente in area Syndial e quella presente nelle aree di cui al punto 2c della determina ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 sono forniti dalle direzioni di flusso della falda nell'area Parco Serbatoi identificate:

^ nelle condizioni statiche identificate nella piezometria degli acquiferi "Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese" e "Carbonatico Mesozoico della Nurra" (Regione Autonoma della Sardegna, 2008) citata nell'istruttoria della Provincia;

^ nelle condizioni dinamiche dalla ricostruzione piezometrica basata sui dati del 2017, in linea con le indicazioni fornite dalla ricostruzione di ottobre 2005 (Snamprogetti, 2008), rappresentativa degli effetti indotti dagli emungimenti a due anni e mezzo dall'attivazione della barriera idraulica>>.

Si sono costituiti in giudizio, per le Amministrazioni pubbliche, inizialmente, solo il Ministero dell'Ambiente e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sardegna, ma al solo fine di evidenziare, in via pregiudiziale, che, non risultando impugnati atti ad essi riferibili, vi sarebbe difetto di legittimazione; in ogni caso con richiesta, nel merito, di rigetto del ricorso.

Non si è costituita la Provincia, soggetto autore del provvedimento impugnato, nè il Comune di Porto Torres, né la Regione.

La Provincia ed il Comune di P.T. lo hanno fatto solo dopo l'emanazione dell'istruttoria n. 721 del 21.8.2019, disposta da questo Tar, i cui contenuti verranno successivamente richiamati.

Per le parti private si sono costituite le società:

- FIUME SANTO S.p.A.,

-ESSO ITALIANA S.r.l.,

-SAPIO PRODUZIONE IDROGENO ED OSSIGENO S.r.l.,

con richiesta, per tutte, di rigetto dell'impugnazione promossa da Syndial.

In particolare ESSO ITALIANA S.r.l. (che ha impugnato i medesimi provvedimenti con altro autonomo ricorso n. R.G. 464/2018) ha interesse ad opporsi all'accoglimento del ricorso di Syndial ove, con riferimento alla pretesa responsabilità di Syndial per la contaminazione in area Butan Gas S.p.A. e relative attività di bonifica e messa in sicurezza, dovesse/potesse derivare una posizione contraria all'estraneità di ESSO all'inquinamento riscontrato in tale area (estraneità sostenuta nel ricorso n. R.G. 464/2018).

-la società FIUME SANTO ha chiesto il rigetto del ricorso, in particolare per quanto dedotto ai punti da 18 a 23 (sub 3° motivo, da pag. 10 a pag. 14).

Nel corso del giudizio sono state depositate dalle parti analitiche e dettagliate Consulenze tecniche, al fine di dimostrare le rispettive tesi delle società private coinvolte. In particolare:

\*a)la società SYNDIAL ha depositato :

- il 25/07/18, Relazione tecnica dell'11 giugno 2018 redatta da *Environmental Resources Management* – redatta dal dott. Maurizio Buzzelli (doc. 2);

-il 18/04/2019 Nota tecnica di risposta in merito alle osservazioni avanzate in sede di Conferenza di servizio del 30 Luglio 2009 relativamente alla efficacia/efficienza del sistema di barriera idraulico attualmente in funzione nel settore fronte mare dello stabilimento di Porto Torres - Messa in sicurezza dello stabilimento (doc. 17);

-oltre ad una serie di altri documenti settoriali, quali Report di sintesi attività in corso nel 2019; Cronistoria interventi di sito; Report risultati monitoraggi 2011-15; Piano monitoraggio falda ; Relazione *Golder* Cava Gessi nov. 2012; Relazione scarichi idrici; Relazione indagini Parco serbatoi aromatici ; Relazione area Est Cava Gessi ; Relazione Cava Gessi ; Nota Aggiornata Interventi di Bonifica (docc. dal 3 al 16 e dal 18 al 27 del deposito del 18/04/19).

\*b)la soc. FIUME SANTO ha depositato il 18/04/2019 "Nota Tecnica redatta da *Lithos* srl , datata 12.4.2019", a firma del dott. geol. Alessandro Muscas;

\*c) la società ESSO ha depositato il 18/04/2019 Perizia tecnica di *Golder Associates* – ing. Palombo, datata aprile 2019 (contro l'attribuita responsabilità, unica, di Esso per l'inquinamento della falda acquifera in AREA BUTANGAS S.p.A, (da IDROCARBURI ALIFATICI derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi annesso allo stabilimento)

Gli esperti di parte hanno esaminato, approfonditamente e con dettaglio, anche in contraddittorio fra loro, le possibili cause e concause dell'inquinamento riscontrato, analizzando una molteplicità di fattori tecnici.

Le consulenze di parte hanno contrastato le valutazioni tecniche compiute dalla Provincia, la quale, nel provvedimento

impugnato, aveva esaminato 16 aree ove sono state riscontrate, diversificate, forme di inquinamento.

In sintesi:

-la 1^ FIUME SANTO S.p.A. :

*“I monitoraggi effettuati sulla rete di piezometri della centrale eseguiti nell’ottobre 2012 hanno mostrato superamenti delle CSC per i parametri As, Crtot, Pb, B, Fluoruri, clorometano, tetracloroetilene, 1,1,2-tricloroetano, Mn, Solfati, Al, Fe, Ni, 1,2,3-tricloropropano.*

La presenza nelle acque di falda di contaminazione da parte di solfati e B può essere ascritta al fenomeno di ingressione del cuneo salino, mentre per Fe e Mn si può ritenere che tali superamenti siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico.

*La presenza di composti organici clorurati in concentrazioni superiori alle CSC è invece da ritenersi effetto della propagazione delle contaminazioni la cui sorgente è situata nella discarica di Minciaredda, e secondariamente dalle sacche di prodotto in fase separata riscontrate a est della Cava Gessi. Sempre alla discarica di Minciaredda possono essere ascritte le contaminazioni da Ni e Al.*

*Il Responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982 e, successivamente, nella società Enichem S.p.A, precedente denominazione di Syndial S.p.A. Si ritiene che i fenomeni di sotterramento abusivo dei rifiuti industriali siano iniziati intorno agli anni sessanta e conclusi definitivamente intorno alla fine degli anni ottanta, con la messa in opera delle discariche controllate. La contaminazione della falda è però proseguita almeno fino al 2005, anno dell’avvio della barriera idraulica lato Ovest, ma più probabilmente sino al completamento della stessa nell’attuale layout, avvenuto nel 2013.”*

-la 2^ TERNA SAPEI area FIUME SANTO:

*“Situata nella macroarea occidentale, la stazione elettrica di conversione SAPEI evidenzia una contaminazione della falda da Al, Pb, Fe, solfati, cloroformio.*

La presenza nelle acque di falda di contaminazione da parte di solfati può essere ascritta al fenomeno di ingressione del cuneo salino, mentre per il Fe si può ritenere che tali superamenti siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico.

*La presenza di cloroformio in concentrazioni superiori alle CSC è invece da ritenersi effetto della propagazione delle contaminazioni la cui sorgente è situata nella discarica di Minciaredda, e secondariamente dalle sacche di prodotto in fase separata riscontrate a est della Cava Gessi. Sempre alla discarica di Minciaredda possono essere ascritte le contaminazioni da Al e Pb.*

*Il Responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982 e, successivamente, nella società Enichem S.p.A, precedente denominazione di Syndial S.p.A. Si ritiene che i fenomeni di sotterramento abusivo dei rifiuti industriali siano iniziati intorno agli anni sessanta e conclusi definitivamente intorno alla fine degli anni ottanta, con la messa in opera delle discariche controllate. La contaminazione della falda è però proseguita almeno fino al 2005, anno dell’avvio della barriera idraulica lato Ovest, ma più probabilmente sino al completamento della stessa nell’attuale layout, avvenuto nel 2013.”*

-la 3^ TERNA S.E. area CIPS :

*“Situata nella macroarea orientale, la stazione elettrica di trasformazione evidenzia una contaminazione della falda da Mn, triclorometano, 1,1-dicloroetilene, 1,2,3-tricloropropano, tribromometano, bromodichlorometano, dibromoclorometano.*

Se per il Mn si può ritenere che tali superamenti siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico, *la presenza di composti organici clorurati in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.*

*Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”*

-la 4^ SAPIO S.r.l.:

*“La presenza di cloroformio in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.*

*Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel*

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il contributo dell'impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / Sasol fino al 2008, sebbene quest'ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l'uso di cloro gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”

-la 5<sup>a</sup> ENI S.p.A. R&M :

“Il contributo dell'azienda ENI S.p.A. R&M alla contaminazione della falda da parte di idrocarburi alifatici e anche aromatici è dimostrata dalla accertata presenza di contaminazioni nel suolo dello stabilimento da idrocarburi pesanti e piombo tetraetile, utilizzato fino agli anni novanta come antidetonante nelle benzine. Nella falda sotterranea è stato anche riscontrato in concentrazioni superiori alle indicazioni ISS il MTBE, utilizzato anch'esso come antidetonante dopo il divieto di utilizzo del piombo tetraetile, che conferma l'assunto.

Le contaminazioni rilevate invece in falda durante i monitoraggi periodici fino al 2014, ove era stata rilevata la presenza di superamenti delle CSC da parte di SO<sub>4</sub>, Mn, cloroformio e tetracloroetilene, meritano ulteriori considerazioni. La presenza nelle acque di falda di contaminazione da parte di solfati può essere attribuita al fenomeno di ingressione del cuneo salino, mentre il superamento da parte di Mn si ritiene ascrivibile alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico. La presenza di cloroformio e tetracloroetilene in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi invece effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.

Con riferimento al contributo dell'impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il contributo dell'impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / Sasol fino al 2008, sebbene quest'ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l'uso di cloro gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”

-la 6<sup>a</sup> UNICAL S.p.A.:

“Si ritiene che le contaminazioni rilevate da parte di Fe, Mn siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico. La presenza di cloroformio in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.

Con riferimento al contributo dell'impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il contributo dell'impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / Sasol fino al 2008, sebbene quest'ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l'uso di cloro gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente”.

-la 7<sup>a</sup> SARDA ROTTAMI S.r.l. :

“La presenza in falda di cloroformio in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.

Con riferimento al contributo dell'impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il contributo dell'impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / Sasol fino al 2008, sebbene quest'ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l'uso di cloro gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle

necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”

-la 9<sup>a</sup> AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA :

“Nella caratterizzazione effettuata nella banchina ASI-3, situata in prossimità della Darsena Servizi, con riferimento al progetto per la realizzazione di un tracciato ferroviario di collegamento, è stata rilevata la contaminazione della falda da parte di SO<sub>4</sub>, B, Mn, Pb, Fe e As, nonché BTEX (Benzene, Etilbenzene, Toluene e Xilene).

La presenza nelle acque di falda di contaminazione da parte di solfati e B, in particolare nei piezometri più prossimi alla linea di costa, può essere ascritta al fenomeno di ingressione del cuneo salino nella falda, mentre per i metalli Fe e Mn si ritiene che tali superamenti siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico. Da rilevare che la caratterizzazione effettuata da Syndial nel settore A dello stabilimento in prossimità della darsena servizi abbia evidenziato numerosi superamenti delle CSC da parte di questi metalli, oltre che di As, e quindi non è improprio ipotizzare che l'origine di queste contaminazioni corrisponda proprio allo stabilimento petrolchimico a monte idrogeologico.

Per le contaminazioni rilevate da parte di BTEX si possono trarre le stesse conclusioni già espresse nel procedimento di identificazione del responsabile della contaminazione della falda in area Darsena Servizi, dal momento che le aree in esame sono limitrofe.

Si ritiene pertanto che il responsabile della contaminazione della falda per i parametri Fe, Ms, As e BTEX vada individuato in Syndial Attività Diversificate S.p.A., ribadendo che la causa principale dell'inquinamento è stata rinvenuta nella ampia e documentata contaminazione della falda acquifera sottostante il petrolchimico, e nella inefficacia delle opere di MISE a garantire la conterminazione della falda stessa ed evitare il deflusso degli inquinanti verso il mare.

Per quanto riguarda invece il Pb le informazioni in possesso di questa Amministrazione non permettono di identificare alcun responsabile della contaminazione della falda nelle aree di competenza dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci.”.

-la 10<sup>a</sup> BUTANGAS S.p.A.:

“Riguardo la contaminazione della falda da parte di Fe e Mn si ritiene che tali superamenti siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico.

All'interno dello stabilimento Syndial è presente una pesante contaminazione della falda da BTEX anche con evidenza di LNAPL (darsena servizi, area serbatoi deposito costiero, impianto fenolo/acetone, impianto cumene) e pertanto, considerato che non sono note ulteriori sorgenti di contaminazione da BTEX esterne al confine dello stabilimento, è lecito identificare in questi impianti/depositi la provenienza originaria di tali contaminanti riscontrati in area Butangas.

Identico ragionamento potrebbe essere proposto riguardo la provenienza degli idrocarburi alifatici riscontrati in area Butangas, sebbene in questo caso siano note sorgenti di contaminazione più prossime, entrambe con presenza di LNAPL, quali il deposito costiero ESSO, adiacente a Butangas, e il deposito costiero ENI R&M (in posizione intermedia rispetto ai citati impianti fenolo e cumene).

In base quindi al criterio del “più probabile che non”, per quanto riguarda la contaminazione da parte di idrocarburi alifatici in area Butangas, il responsabile della contaminazione viene identificato nella limitrofa società ESSO ITALIANA S.p.A, considerato anche che i superamenti più evidenti sono stati riscontrati proprio nei piezometri più prossimi al confine con detto stabilimento.

Circa invece i superamenti delle CSC da Antimonio, le informazioni in possesso di questa Amministrazione non permettono di identificare il responsabile della contaminazione della falda nelle aree di competenza di Butangas S.p.A.”

-la 11<sup>a</sup> BAINMOBIL S.p.A.

“La presenza in falda di cloroformio e 1,2-dicloroetano in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.

Con riferimento al contributo dell'impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il contributo dell'impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da CondeaAugusta / Sasol fino al 2008, sebbene quest'ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l'uso di cloro gassoso e quindi limitando o annullando completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”

-la 12<sup>a</sup> GEOCONSULT S.r.l. “La presenza in falda di composti clorurati cancerogeni e non cancerogeni in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.

Con riferimento al contributo dell'impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il contributo dell'impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / Sasol fino al 2008, sebbene quest'ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l'uso di cloro gassoso e quindi limitando o annullando completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente. Per quanto riguarda invece i parametri CrVI e Hg , le informazioni in possesso di questa Amministrazione non permettono di identificare il responsabile della contaminazione della falda nelle aree di competenza di Geoconsult S.r.l..”

\*Senza imputazioni, invece, per le seguenti 5 posizioni:

-la 8<sup>a</sup> PETROLTECNICA SARDEGNA S.r.l.” non si è in grado di poter stabilire l'accertata contaminazione della falda acquifera da parte di Ni, con superamenti fino al doppio delle CSC. L'area in esame non sembra essere mai stata utilizzata per attività industriali che abbiano potuto provocare tale tipo di contaminazione, e nelle immediate vicinanze della stessa area non è stata accertata presenza di contaminazioni del suolo e/o della falda da parte di Ni (le più prossime contaminazioni accertate da parte di questo metallo risultano essere state individuate a oltre un chilometro di distanza a valle idrogeologico dell'area in esame, e in nessuno dei numerosi piezometri intermedi risulta essere presente tale contaminazione in concentrazione superiore alle CSC); le informazioni in possesso di questa Amministrazione non permettono dunque di identificare alcun responsabile della contaminazione della falda da Ni in area Petroltecnica Sardegna S.r.l.;”

- la 13<sup>a</sup> SOC. AGRICOLA TURRITANA S.r.l :

“Per i superamenti delle CSC da parte di Fe, Mn sono ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico; Per il parametro Al. le informazioni in possesso di questa Amministrazione non permettono di identificare il responsabile della contaminazione della falda nelle aree di competenza della Soc. Agricola Turritana.”

-la 14<sup>a</sup> DIANO CEMENTI S.p.A : “2la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico”.

-la 15<sup>a</sup> CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI – Discarica di Barrabò: “si rimane in attesa di conoscere i risultati delle indagini prescritte dal Ministero, con sospensione dell'iter istruttorio”;

-l'ultima, la 16<sup>a</sup>, riferita a VERDE VITA S.r.l. “senza possibile individuazione del soggetto responsabile. in quanto differisce in maniera significativa rispetto a quanto evidenziato in istruttoria riguardo i composti organoclorurati provenienti dagli impianti VCM e LAB (sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo rispetto ai parametri citati in quel contesto), non si ritiene che la situazione rilevata in area Verde Vita aderisca perfettamente a tale fattispecie, impedendo pertanto di trarre le medesime conclusioni.”

\*\*

Questo Tar, in considerazione della delicatezza della materia e dell'estremo tecnicismo delle valutazioni scientifiche apportate dalle parti (considerando che la Provincia, principale soggetto rilevante, autore del provvedimento di individuazione delle responsabilità, non si era costituita in giudizio) ha disposto, con ordinanza istruttoria n. 721/2019, un' integrazione tecnica da svolgersi a cura di tutti gli Uffici pubblici competenti che risultavano coinvolti:

Provincia di Sassari, Ministero dell'Ambiente, ARPAS, Regione Sardegna, Comune di Porto Torres, ASL di Sassari.

In particolare il Collegio, con l'OCI, ha ritenuto ineludibile e necessario acquisire idonei approfondimenti, anche in contraddittorio con le valutazioni elaborate dai consulenti dei privati (Syndial).

Disponendo un complesso di approfondimenti scientifici in riferimento ad un contenzioso articolato e complesso, rappresentato non solo dal ricorso in esame, n. 510/2018, ma anche inclusivo di altre tre impugnazioni instaurate da diverse società (nn. 464/2018 Esso italiana srl; n. 928/2018 Fallimento Vinyls; n. 973/2014 Butan gas spa), portati in trattazione alla medesima udienza, in riferimento ad un inquinamento ampio ed esteso (anche ad aree diverse ed a sostanze differenti), con necessità di approccio e valutazione unitaria.

In questo contesto sono state disposte autonome Ordinanze collegiali istruttorie anche per altri due ricorsi (n. 729/2019 per Esso; sentenza parziale e istruttoria per Fallimento Vinyls).

In modo da poter disporre di un adeguato contraddittorio privato-pubblico in relazione ai contenuti delle Relazioni tecniche oppostive, redatte dai consulenti di parte.

In quanto la decisione non possa essere assunta senza l'apporto di un più ampio contraddittorio con i soggetti che, istituzionalmente, debbono occuparsi della problematica di tutela del SIN e che sono anche intervenuti, nel corso degli anni, nell'effettuare verifiche, controlli e Piani di validazione di interventi attuati, anche in sede di operazioni di Messa in sicurezza.

Auspica che la stessa Provincia di Sassari, autrice del provvedimento finale qui impugnato, evocata in giudizio, provveda a svolgere la doverosa analisi comparata fra le diverse tesi sostenute in questo processo.

Il Collegio ritiene che il quadro di riferimento tecnico debba essere riesaminato ed approfondito, in questo giudizio, con l'apporto del Ministero dell'Ambiente, del Comune di Porto Torres, di ARPAS e di Regione Sardegna.

In particolare, in relazione alla posizione di Syndial in questo ricorso, con l'OCI n. 721/2019 sono state richieste delle rielaborazioni tecniche alla luce delle tesi scientifiche sostenute nelle consulenze di parte.

L'attività coordinata tecnica delle Amministrazioni coinvolte avrebbe fornito al giudice un quadro dettagliato di riferimento idoneo a consentire l'esame della fondatezza (o meno) dell'azione intrapresa (imputazione di responsabilità), alla luce delle considerazioni aggiornate e svolte in contraddittorio con le argomentazioni oppostive sostenute dagli esperti privati.

Consentendo la formulazione di idonei apporti tecnici di chiarimento, nella valutazione complessiva delle rispettive posizioni assunte.

Al fine di compiere una argomentata valutazione della sussistenza dei presupposti posti a fondamento dell'azione di responsabilità.

Risultava necessario acquisire, in particolare, in sede di verifica, elementi tecnici a cura delle Amministrazioni (Provincia, Arpas, Regione, Comune di Porto Torres, ASL di Sassari, Ministero Ambiente) deputate a salvaguardare il forte pubblico interesse sotteso al recupero dello stato salubre dei suoli e delle sottostanti falde acquifere (tenuto anche conto dell'effettuazione, da parte della Regione Sardegna, nel corso degli anni, della validazione dell'attività di MISE e controlli dei pozzi).

Con l'obiettivo di provvedere al loro disinquinamento/bonifiche tramite l'attuazione di tutti gli interventi necessari da parte delle società, responsabili, che hanno operato nel SIN.

Con eventuale ricorso ai poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia da parte dei privati riconosciuti, ma solo a seguito di accurati accertamenti in contraddittorio, responsabili ed inadempienti.

In sostanza il Tribunale ha ritenuto, considerato che l'Amministrazione autrice del provvedimento impugnato non si era costituita in giudizio, con assenza di imprescindibile contraddittorio in riferimento alle molteplici consulenze depositate in giudizio, di dover porre a carico di tutte le Amministrazioni coinvolte (che avrebbero potuto agire anche in coordinamento fra loro) le analisi degli elementi posti a fondamento delle controdeduzioni sviluppate dalle società (con impostazione contrapposta).

In modo da poter rinvenire i collegamenti necessari fra motivazioni tecniche esposte dalla Provincia nel provvedimento impugnato (e correlata analisi svolta) e quelle sottoposte al giudice con le consulenze depositate in giudizio.

Nell'intento di chiarire cause, concause e dinamiche in relazione alle individuate fonti degli inquinamenti rinvenuti e nelle modalità di propagazione e contaminazione, specificamente:

- nelle aree FIUME SANTO e TERNA SAPEI per contaminazione da composti organici clorurati derivanti <dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi>; nonché da *metalli pesanti Al, Ni, Pb* derivanti dalla <discarica di Minciaredda> (*punto "A"*);

- nelle AREE TERNA S.E. area CIPS, SAPIO S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A., GEOCONSULT S.r.l. per la contaminazione da parte di composti organici clorurati derivanti dagli <impianti di produzione VCM E LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio prodotti> (*punto "B"*);

- in AREA BUTANGAS S.p.A. e AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, banchina ASI-3, per la contaminazione da parte di *BTEX* causata dal <parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene ecc.> (*punto "C"*).

Rispetto alle quali la ricorrente SYNDIAL è stata individuata quale "unico" responsabile, ai punti "A" e "C"; e "corresponsabile" al punto "B" (con *Vinyls Italia e Sasol*).

Con obbligo di riesaminare, da parte degli uffici tecnici delle Amministrazioni, le diverse posizioni in considerazione, anche, dei dati tecnici forniti dalle società ed acquisiti, in corso di processo, successivamente all'emanazione della determina impugnata.

E con redazione di approfondite controdeduzioni alla luce delle considerazioni tecniche compiute dagli esperti del settore (precedentemente menzionate) ed acquisite agli atti del processo. Con particolare approfondimento della tematica attinente il verso di falda e le possibili propagazioni, migrazioni e delle possibili modalità di dispersione degli inquinanti. Schematizzando le diverse aree e le differenti sostanze rinvenute.

Tale fase "intermedia" risultava necessaria e imprescindibile per poter consentire al giudice l'acquisizione di idonei ed argomentati elementi "aggiornati", con considerazione di tutte le prospettazioni compiute nelle relazioni tecniche prodotte dalle controparti.

La posizione di SASOL risultava, invece, già stralciata in quanto il ricorso promosso da tale società (n. 535/2018), era già stato deciso con sentenza del 13.3.2019 n. 225 (attinente una parte di "corresponsabilità" attribuita al "punto B"), con l'ausilio dei dati tecnici versati in giudizio con la consulenza prodotta dalla ricorrente Sasol.

In quel caso gli elementi disponibili erano sufficienti per poter definire una pronuncia di accoglimento del gravame, per riscontrato difetto di istruttoria tecnica, in quanto era emerso che:

*"a) nei terreni in area LAB non erano presenti le "cloroparaffine" (utilizzate fino a quando SASOL le sostituì con le "olefine"), con dimostrazione della impossibile provenienza dalle strutture impiantistiche;*



b) tali composti non degradano nei composti menzionati dalla Provincia;  
c) sussistono invece nel SIN altre lavorazioni che, secondo le analisi tecniche, possono aver prodotto le sostanze presenti in falda;  
d) la direzione della falda individua SASOL come bersaglio, e non come sorgente.

In questo quadro tecnico, la ricorrente non poteva essere ritenuta responsabile né per altre gestioni di impianti siti in altri luoghi, né, solidalmente, per le attività pregresse svolte da terzi sull'area LAB."

Nel contenzioso ora in esame non sussistevano, invece, elementi sufficienti per poter definire correttamente le diverse posizioni, tenuto in considerazione che vi è un intreccio fra svariati siti analizzati e molteplici le sostanze inquinanti rinvenute, con caratterizzazione articolata nella propagazione:

A) falda acquifera nelle aree FIUME SANTO S.p.A. e TERNA SAPEI area Fiume Santo per la contaminazione da parte di composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi, nonché di metalli pesanti Al, Ni, Pb derivanti dalla discarica di Minciaredda;

B) falda acquifera nelle aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A., GEOCONSULT S.r.l. per la contaminazione da parte di composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio prodotti; (insieme a VINYL ITALIA S.p.A., SASOL S.p.A.);

C) contaminazione da parte di BTEX derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene ecc..

La sentenza di questo Tribunale n. 225/2019, che ha definito il ricorso SASOL ITALY S.p.A. (accogliendo il ricorso r.g. 535/2018) e la conseguente determinazione n. 1037 del 5.4.2019 di "presa d'atto", da parte della Provincia di Sassari (doc. 28 depositato il 23/05/2019 da SYNDIAL, in prossimità dell'udienza), non interferisce con il presente giudizio che è stato coltivato da SYNDIAL in relazione ai punti A-B-C della determinazione provinciale.

Il quadro si presenta ancor più complesso coinvolgendo una molteplicità di aree (sorgente e d'approdo) e di sostanze inquinanti, di diversa tipologia.

E' stata disposta, quindi, l'espletamento della fase istruttoria di acquisizione di nuovi dati ed elementi, con rielaborazione e rivalutazione approfondita ed articolata, da parte delle PPAA titolate di poteri e competenze tecniche, da sottoporre alle valutazioni collegiali di questo Tribunale.

Con analitica trattazione sostanziale degli aspetti tecnici introdotti con le consulenze depositate in questo giudizio.

L'estensione del contraddittorio ai nuovi soggetti pubblici (anche se non notificati e/o costituiti) implicava il diritto di poter accedere ad ogni documento ed atto di causa, essendo divenuti, a tutti gli effetti, per valutazione del Giudice, parti del giudizio.

Per economia processuale e per facilitare l'approccio iniziale dell'analisi del contenzioso tecnico che si era sviluppato nel corso del giudizio, il Collegio sintetizzava i risultati ai quali erano pervenuti gli esperti privati (per ciascuna società coinvolte e che avevano prodotto consulenze).

I) Per la ricorrente SYNDIAL la relazione ERM aveva concluso:

^^ in risposta al "punto A" della determinazione 1069 del 11/04/2018 in relazione alla individuazione della società Syndial s.p.a. quale soggetto responsabile per l'inquinamento della falda acquifera NELLE AREE FIUME SANTO S.P.A. E TERNA SAPEI AREA FIUME SANTO:

<<Con riferimento alla falda sottostante le aree FIUME SANTO S.p.A. e TERNA SAPEI area Fiume Santo l'Amministrazione ha contestato a Syndial la contaminazione da parte di COMPOSTI ORGANICI CLORURATI che sarebbero derivanti dalle sorgenti primarie costituite dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi, nonché di METALLI PESANTI AL, NI, PB a loro volta derivanti dalla discarica di Minciaredda. Gli elementi tecnici che consentono di confutare le affermazioni contenute nell'istruttoria tecnica della Provincia di Sassari sono sia di tipo idrogeologico, legati in particolare alla direzione di flusso della falda, che di tipo idrochimico, in quanto esistono marcate differenze nelle caratteristiche della contaminazione riscontrata nelle aree di interesse.

Infatti:

la falda circolante nei calcari e nelle dolomie mesozoici in destra idrografica del Fiume Santo ha una direzione verso NNE;

• Il Fiume Santo drena la falda e ciò impedisce l'instaurarsi di un flusso di falda diretto verso ovest, attraverso l'alveo fluviale;

• Sono presenti degli spartiacque sotterranei, linee per definizione non attraversabili dai flussi idrici, che anch'essi testimoniano l'impossibilità per la falda di fluire verso ovest, dallo stabilimento Syndial verso l'area a ovest del fiume;

• Nell'area est Cava Gessi è presente una discontinuità nell'affioramento delle vulcaniti impermeabili, al cui interno la falda si incanala con direzione NE, ovvero in direzione opposta rispetto all'ubicazione delle aree del Fiume Santo;

• La miscela di idrocarburi clorurati presenti in area ovest Minciaredda e in area est Cava Gessi si caratterizza per la presenza rilevante di 1,2-Dicloroetano, che non è un composto di interesse delle due aree del Fiume Santo, il che rende evidente come la contaminazione dell'area Syndial non possa essere associata a quella delle due aree;

• Il Cloroformio è presente in entrambe le aree di proprietà Syndial con concentrazioni più basse rispetto all'1,2-

Dicloroetano, mentre in area Terna Fiume Santo accade il contrario. Infatti si ha la presenza di eccedenze per il Cloroformio ma l'assenza di eccedenze per 1,2-Dicloroetano che, nelle aree di proprietà Syndial, ha concentrazioni molto più elevate;

• Nelle aree est Cava Gessi e ovest Minciaredda sono assenti eccedenze dei limiti normativi per Alluminio, Nichel e Piombo, metalli rilevati invece in concentrazioni superiori alla CSC presso le aree del Fiume Santo.>>

Proseguendo la relazione ERM , per Syndial, ha concluso:

^^ in risposta al "punto B" della determinazione 1069 del 11/04/2018 in relazione alla individuazione della società Syndial s.p.a. per l'inquinamento della falda acquifera nelle AREE TERNA S.E., CIPS, SAPIO S.R.L, ENI S.P.A. R&M, UNICAL S.P.A., SARDA ROTTAMI S.R.L., BAINMOBIL S.P.A., E GEOCONSULT S.R.L, formulando le seguenti conclusioni:

<<In considerazione della sostanziale assenza di contaminanti organoalogenati nei rami fognari che lambiscono le aree in oggetto e in base al fatto che la falda ha un deflusso diretto verso nord-ovest, non è possibile individuare il sistema fognario dell'area come origine della contaminazione da SOLVENTI ORGANOALOGENATI nelle aree indicate dalla Provincia>>.

Proseguendo la relazione ERM , per Syndial, ha concluso:

^^ in risposta al "punto C" della determinazione 1069 del 11/04/2018 in relazione alla individuazione della società Syndial s.p.a. quale responsabile per l'inquinamento della falda acquifera NELLE AREE BUTANGAS S.P.A. E AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA (BANCHINA ASI-3) - (Area Butangas ultimo punto 5.3.2 della Consulenza ERM):

<<Elementi utili a confutare l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra la contaminazione presente in area Syndial e quella presente nelle aree di cui al punto 2c della determina ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 sono forniti dalle direzioni di flusso della falda nell'area Parco Serbatoi identificate:

• nelle condizioni statiche identificate nella piezometria degli acquiferi "Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese" e "Carbonatico-Mesozoico della Nurra" (Regione Autonoma della Sardegna, 2008) citata nell'istruttoria della Provincia;

• nelle condizioni dinamiche dalla ricostruzione piezometrica basata sui dati del 2017, in linea con le indicazioni fornite dalla ricostruzione di ottobre 2005 (Snamprogetti, 2008), rappresentativa degli effetti indotti dagli emungimenti a due anni e mezzo dall'attivazione della barriera idraulica.>>

\*\*

\*II)La società FIUME SANTO ha depositato il 18/04/2019 "Nota Tecnica redatta da LITHOS srl , datata 12.4.2019", a firma del dott. geologo Alessandro Muscas , recante le seguenti:

<<NOTE CONCLUSIVE

In relazione a quanto esposto nei punti precedenti si può asserire, in forma sintetica, quanto segue:

→ Solo Syndial (o imprese loro collegate) hanno prodotto, stoccato, trasportato e conferito nelle discariche (Minciaredda e Cava Gessi) COMPOSTI ORGANICI CLORURATI nell'area industriale (intesa come SIN di Porto Torres) e da questa si sono diffuse nelle aree prossimali quali la Centrale Termoelettrica di Fiume Santo e gli impianti di Terna;

→ La diffusione dei composti organici clorurati, come anche affermato nel provvedimento di individuazione del responsabile dell'inquinamento assunto dalla Provincia di Sassari, si è propagata sia in direzione del gradiente idraulico verso mare sia in altre direzioni per via della deformazione e inversione del gradiente idraulico dovuto ai cospicui attingimenti (sino al 1997) dei pozzi ad uso industriale di Monte Elva (collina immediatamente a sud della Centrale) e dei pozzi industriali della Centrale lungo il Fiume Santo in emungimento sino al 2012;

→ Da questi pozzi, I COMPOSTI ORGANICI CLORURATI potrebbero essersi diffusi nell'intera area industriale della Centrale di Fiume Santo e di Terna, attraverso meccanismi di diffusione individuati nell'utilizzo dell'acqua industriale contaminata derivante dai pozzi della Centrale e, teoricamente, anche tramite lo stoccaggio nella vasca Enichem, posta a monte idrogeologico della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo, di acque derivanti dagli emungimenti di Monte Elva;

→ La speciazione e le concentrazioni dei composti organici clorurati differenti tra Centrale Fiume Santo e le aree Syndial di Minciaredda e Cava Gessi ove sono presenti le fonti di contaminazione primaria non sono di per sé significative per asserire un "non collegamento" tra le due aree in quanto processi di dispersione per differenti solubilità, processi di degradazione e di diluizione rendono non direttamente confrontabili le due analisi, ma quello che è certo è che l'origine vada cercata in chi ha prodotto e disperso il contaminante organico;

→ La dispersione di COMPOSTI ORGANICI CLORURATI, secondo il nostro avviso, avviene ancora a valle del sistema di barrieramento Syndial ed in particolare verso il Fiume Santo. Prova ne sia il fatto che vengono ancora rinvenuti tali composti nei pozzi della barriera idraulica della Centrale Termoelettrica nel tratto più vicino al Fiume Santo che, presumibilmente, a sua volta ancora drena acque sotterranee contaminate;

→ La conferma dell'ipotesi che i COMPOSTI ORGANOCLORURATI provenienti dalla discarica di Minciaredda si siano potuti ed ancora possano disperdersi in direzioni differenti rispetto a quelle dichiarate Syndial, è la realizzazione, ad opera della stessa, del nuovo tratto di barrieramento idraulico in un settore e direzione (monte idrogeologico) dove la

stessa asserisce che non possano diffondersi tali composti (vedi tavola pagina 6);

→ L'asserzione per cui il limite di permeabilità definito costituito dall'elemento strutturale su cui si è impostato il Fiume Santo sia "insormontabile" e non consenta "travasi" tra "Settore Ovest" e "Settore Est" è, quantomeno, da rivedere alla luce della persistenza della situazione di contaminazione da **COMPOSTI ORGANICI CLORURATI** nella porzione di barriera idraulica più prossima al Fiume Santo.>>

\*III) La società ESSO ha depositato il 18/04/2019 Perizia tecnica di **GOLDER ASSOCIATES** – ing. Palombo, datata aprile 2019, principalmente rivolta ad opporsi alla attribuita responsabilità unica di Esso per l'inquinamento della falda acquifera in AREA BUTANGAS S.p.A, (da IDROCARBURI ALIFATICI derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi annesso allo stabilimento) identificata sub punto "D" della determina provinciale. Ove si espongono, per l'area Butangas, (a pag. 9), le "Conclusioni" inerenti sostanze (idrocarburi alifatici) imputate ad Esso Italiana sub punto "d" della determina (oggetto del ricorso autonomamente radicato da Esso n. 464/2018).

*"I dati idrogeologici consentono di escludere il coinvolgimento della Esso per qualunque tipo di contaminazione, compresa quella da BTEX, riscontrata nelle acque sotterranee soggiacenti il Deposito Butangas.*

*La migrazione della contaminazione segue la direzione ed il verso di deflusso della falda e si sposta, quindi, da sud a nord, cioè da monte idraulico a valle idraulica. Non essendoci una condizione di monte/valle idraulici tra l'ex Deposito Esso e il deposito Butangas, non può esserci stato un contributo, da parte di Esso, alla contaminazione riscontrata nelle acque sotterranee soggiacenti il Deposito Butangas.*

*Considerato, inoltre, che il piezometro PZ3, l'unico contaminato da BTEX, è ubicato a monte idraulico dell'ex Deposito Esso non è possibile individuare nella Esso il responsabile della contaminazione riscontrata nel Deposito Butangas, perché non è tecnicamente sostenibile che la contaminazione contravvenga al suo moto naturale da monte idraulico verso valle idraulica.*

*La presenza di contaminazione nel pozzo PZ3 ubicato all'interno del Deposito Butangas può essere ricondotta esclusivamente alla presenza di una sorgente di contaminazione esterna ubicata a monte idraulico.*

*La presenza di tale sorgente di contaminazione ubicata a monte idraulico rispetto al deposito Butangas è confermata anche dalla presenza di idrocarburi al di sopra della concentrazione di soglia di contaminazione riscontrata nel pozzo PTPZn24, ubicato a monte idraulico del Deposito Butangas.*

*A monte del deposito Butangas è, inoltre, presente il sito industriale gestito dalla Sarda Laterizi, all'interno del quale è stata accertata la presenza di serbatoi, di grande capacità, adibiti allo stoccaggio dell'olio combustibile e del gasolio, quindi di prodotti idrocarburi compatibili con la contaminazione riscontrata in area Butangas.*

*I serbatoi indicati nel sito gestito dalla Sarda Laterizi costituiscono una sorgente di potenziale contaminazione per il deposito Butangas e non avendo informazioni in merito allo stato ambientale del sito Sarda Laterizi non si comprende come la provincia di Sassari abbia escluso a priori una sua responsabilità per l'individuazione del responsabile della contaminazione riscontrata nelle acque sotterranee soggiacenti il deposito Butangas, avendo a disposizione anche il dato che accertava la presenza di idrocarburi totali in fase disciolta nel pozzo PTPZn24".*

Sulla base di tali elementi il Collegio ha disposto che gli uffici tecnici della Provincia di Sassari, del Ministero dell'Ambiente, di ARPAS, della Regione Sardegna, del Comune di Porto Torres, della ASL, in base alle rispettive competenze, effettuassero l'approfondito esame delle consulenze prodotte in giudizio dalla società ricorrente Syndial, da Butangas e da Esso Italiana, in modo da consentire al Tribunale l'acquisizione di valutazioni, dati tecnici ed elementi rilevanti al fine della risoluzione della complessiva ed articolata controversia, in modo da poter disporre di un documentato raffronto ed esame delle contrapposte tesi tecniche sostenute in giudizio dai consulenti delle parti private.

Con prescrizione che le Relazioni avrebbero dovuto essere sviluppate ed elaborate dagli Uffici in riferimento ai diversi siti, con elaborazione di prospetti riassuntivi comparati.

L'imputazione della Provincia (sotto il profilo dell'individuazione del soggetto responsabile/corresponsabile) andava accertata e verificata tramite approfondimenti istruttori-tecnici in riferimento alla sussistenza di un "possibile" nesso causale (nel rispetto del principio "più probabile che non") tra esercizio dell'attività negli impianti Syndial e le aree esterne allo stabilimento, rinvenute come contaminate, in un rapporto di "probabile causa-effetto".

Con verifica dell'addebitabilità in considerazione delle produzioni svolte dalla Società (e dai suoi danti causa), delle sostanze utilizzate e rilasciate in correlazione all'inquinamento rinvenuto, in questo caso, da "composti organici clorurati", "metalli pesanti AL, NI, PB" e "btex" (voci A-B-C della determinazione impugnata).

Con fissazione di nuova udienza di trattazione della causa al 29 gennaio 2020.

\*\*

Sono state depositate in giudizio, in adempimento All'OCI N. 721/2019, le seguenti Relazioni pubbliche:

-Relazione Ministero dell'Ambiente, depositata il 19.11.2019;

-Relazione coordinata e comparata fra Provincia di Sassari-Arpa-Comune di Porto Torres, depositata dalla Provincia di Sassari il 22.11.2019;

-Relazione della Regione, depositata il 3.12.2019;

(successivamente, come verrà precisato, anche quella di ISPRA, per incarico del Ministero dell'Ambiente, depositata il 17.12.2020).

A seguito dell'adempimento istruttorio sia la Provincia di Sassari che il Comune di Porto Torres si sono costituiti in giudizio (rispettivamente il 23.1.2020 ed il 19.12.2019), e chiedendo, entrambi, il rigetto del ricorso.

Esso Italiana ha depositato, il 19.12.2019, Consulenza redatta da *Golder Associates* (sia per questo ricorso, sia relativamente ad altro ricorso, n. 464/2018, autonomamente promosso dalla stessa Esso Italiana srl).

La società Syndial ha impugnato le Relazioni tecniche pubbliche con Motivi Aggiunti, depositati il 23.1.2020.

In particolare con richiesta di annullamento, *in parte qua*:

- della Relazione “*Analisi comparata delle relazioni e delle controdeduzioni alle consulenze private depositate dalle parti in giudizio nel ricorso al TAR Sardegna n. 510 reg. ric. come disposto dall’ordinanza TAR Sardegna n. 00721/2019 reg. prov. coll.*” sottoscritta congiuntamente da Provincia di Sassari, ARPAS, Comune di Porto Torres e depositata in giudizio il 22 novembre 2019 dalla Provincia di Sassari, in esecuzione dell’ordinanza del TAR Cagliari, Sez. II, 21 agosto 2019, n. 721;

- della Relazione “*Valutazione delle consulenze tecniche prodotte dalle parti in giudizio nell’ambito del ricorso n. reg. gen. 510/2018*”, depositata in giudizio il 3 dicembre 2019 dalla Regione Sardegna, in esecuzione dell’ordinanza del TAR Cagliari, Sez. II, 21 agosto 2019, n. 721;

- e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, della determinazione della Provincia di Sassari dell’11 aprile 2018, n.1069, avente a oggetto “*Sito di bonifica di interesse nazionale “aree industriali di Porto Torres” - individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al S.I.N. ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 152/06*”;

-della nota della Provincia di Sassari del 8 novembre 2017, n. 52392 di avvio del procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al S.I.N. “*Aree Industriali di Porto Torres*”, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; dell’istruttoria tecnica agli atti dell’ufficio della Provincia di Sassari, prot. n. 14216 del 23/03/2018, finalizzata all’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione dell’area industriale di Porto Torres.

Con la formulazione del seguente *Motivo Aggiunto*:

violazione dei principi in ordine alla responsabilità per le contaminazioni ambientali e agli obblighi di bonifica - Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con particolare riferimento agli artt. 242, 244, 245, 252, 253, 298bis, 300, 302, 303, 304, 311 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 241 del 1990 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 TFUE e, in particolare, del principio “*chi inquina paga*” - Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dell’errore sui presupposti, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà ed illogicità manifesta.

All’udienza del 29.1.2020 la causa è stata rinviata su richiesta del Ministero dell’Ambiente, per poter produrre e completare gli incumbenti istruttori, in particolare per provvedere al deposito del parere da parte dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), al quale il Ministero dell’Ambiente aveva affidato l’elaborazione della Relazione, in riscontro all’ordinanza istruttoria disposta da questo TAR.

All’udienza del 28.4.2021 è stato disposto rinvio della causa, su accordo delle parti, essendo state depositati dal Comune di Porto Torres, a ridosso della udienza documenti rilevanti per la decisione, in modo da consentire il contraddittorio in relazione alla nuova produzione comunale.

Successivamente (rispetto alla presentazione dei Motivi aggiunti, depositati il 23.1.2020), è stata elaborata un’ulteriore Relazione, redatta da ISPRA, il 14 dicembre 2020, per incarico del Ministero dell’Ambiente (che l’ha depositata il 17.12.2020).

Che ha riesaminato dettagliatamente la posizione della ricorrente, confermando, sostanzialmente, l’impostazione tecnica sottesa all’imputazione dell’inquinamento (punti A-B-C) a carico della società ricorrente *Syndial*.

Esso Italiana ha depositato, il 17.3.2021 e 14.10.2021, perizie tecniche di parte redatte da *Golder Associates*.

Syndial ha depositato, il 18.3.2021, Relazione di *Ramboll*, in risposta ISPRA.

La Provincia ha depositato, il 26/04/2021, ulteriori Note Tecniche riferite ai tre ricorsi n. 464/2018, 510/2018 e 928/2018 (rispettivamente Esso, Syndial e Fallimento Vinyls).

Syndial ha depositato, il 14.10.2021, una Relazione finale, redatta *Ramboll Italy* per Eni Rewind spa, recante “*Considerazioni sulle note di replica della Provincia del 26/04/2021 per ricorsi TAR 464/2018, 510/2018 E 928/2018*”.

All’udienza del 24 novembre la causa è stata trattenuta in decisione (unitamente agli altri ricorsi connessi n. 928/2018 Fallimento Vinyls, n. 464/2018 Esso Italiana srl e n. 973/2014 Butan), con opposizione delle controparti alla produzione documentale della società ricorrente Syndial.

## DIRITTO

### § PREMESSA.

Il ricorso promosso da Syndial si inserisce nell’ambito di un contenzioso più esteso (correlato al medesimo provvedimento, qui impugnato, *in parte qua*).

Tutte le società coinvolte dalla Determina dirigenziale della Provincia di Sassari dell' 11 aprile 2018 n. 1069, che ha ad oggetto "Sito di bonifica di interesse nazionale -Aree industriali di Porto Torres – Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al S.I.N., ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 152/06", hanno proposto autonomi ricorsi.

Nella specie il quadro complessivo del contestato inquinamento risulta impugnato da:

- BUTAN GAS spa (ric. n. 973/2014);
- ESSO ITALIANA srl (ric. 464/2018);
- FALLIMENTO VINYL S (n. 928/2018);
- SYNDIAL spa (questo ricorso n. 510/2018).

Impugnative che si riferiscono a:

- sostanze contaminanti diverse;
- aree "sorgenti" di inquinamento distintamente individuate;
- aree d'approdo" diversificate.

In riferimento al quarto ricorso, anche per questa posizione (come per le altre società), il Collegio ha ritenuto sussistente la necessità di approfondire l' analisi nell' individuazione della responsabilità della società Syndial.

L'imputazione delle responsabilità, in un rapporto di "probabile" causa-effetto risultava rilevante sia come azione diretta, sia nell' ipotesi di eventuale e futura attivazione, da parte dell'Autorità pubblica, dei poteri sostitutivi nella bonifica, con costi da addebitare all'impresa

\*

RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE individuati dal provvedimento impugnato dell'11.4.2018.

Quattro diverse società (SYNDIAL Società, VINYL ITALIA S.p.A., SASOL S.p.A; ESSO ITALIANA) sono state individuate quali Responsabili (cfr. lett. A-B-C-D del provvedimento impugnato), in correlazione alle rispettive attività esercitate, risalenti nel tempo, quali "aree-sorgente", con differenziazione per "tipologia di inquinante" ed "aree d'approdo". In applicazione dell'art. 244 D.Lgs. 152/2006.

Nella specie il provvedimento è stato articolato in quattro sezioni (lett. A-B-C-D):

A) SYNDIAL, come soggetto responsabile e tenuto alla messa in sicurezza, per l' inquinamento da:

Aa)"COMPOSTI ORGANICI CLORURATI", derivanti dalle SORGENTI PRIMARIE costituite dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi,

Ab)nonché di METALLI PESANTI AL, NI, PB derivanti dalla discarica Minciaredda:

in danno della <FALDA ACQUIFERA nelle aree FIUME SANTO S.p.A.: e TERNA SAPEI area Fiume Santo>, per tutte le sostanze.

§

B) a carico di SYNDIAL S.p.A., VINYL ITALIA S.p.A., SASOL S.p.A. quali soggetti corresponsabili dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica (ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006) per la contaminazione di "COMPOSTI ORGANICI CLORURATI" derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio prodotti;

in danno alle <aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A.: GEOCONSULT S.r.l.>.

§

C) a carico di SYNDIAL S.p.A., quale soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica (ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006), per la contaminazione da "BTEX" derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene, ecc in danno della <FALDA ACQUIFERA in area BUTANGAS S.p.A. e AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, banchina ASI-3>;

§

D)a carico di ESSO ITALIANA spa quale soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della <falda acquifera in area BUTANGAS S.p.A.> da parte di IDROCARBURI ALIFATICI derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi annesso allo stabilimento.

\*

Con l'istruttoria disposta con l'ordinanza collegiale n. 721/2019 sono state acquisite plurime Relazioni tecniche pubbliche redatte da:

\*ISPRA, Istituto specializzato in materia, per incarico del Ministero dell'Ambiente, datata dicembre 2020;

\*Coordinata fra PROVINCIA-COMUNE PORTO TORRES-ARPAS, depositata il 22.11.2019;

\*MINISTERO DELL'AMBIENTE, depositata il 19.11.2019

E' stata in tal modo espletata un'approfondita analisi comparata delle Relazioni private che sono state prodotte in giudizio dalle parti private, per la contestazione del provvedimento di imputazione della responsabilità.

Le Relazioni pubbliche prodotte in adempimento all' ordinanza istruttoria hanno delineato un quadro tecnico-scientifico configurato da una pluralità di elementi, importanti e concordanti, di imputazione della Responsabilità alla

società *Syndial* (come indicato alle sezioni A- B – C del provvedimento), utilizzando il principio, tipicamente applicabile in materia di danno ambientale, del “*più probabile che non*”. Un principio che si caratterizza, essenzialmente, nel poter attribuire la responsabilità ad un soggetto esercente e/o proprietario del sito per contaminazioni provenienti, in termini probabilistici, dall’attività esercitata (responsabilità commissiva) o per omesso intervento di disinquinamento (responsabilità omissiva).

Con avvenuto riconoscimento, in questo caso, della compatibilità della “migrazione” degli inquinanti “*COMPOSTI ORGANICI CLORURATI*”, “*METALLI PESANTI AL, NI, PB*” e “*BTEX*”

dagli impianti *Syndial* fino alle aree di approdo, tramite diffusione sotterranea, tenuto conto, anche, degli effetti provocati dai pozzi di emungimento nella propagazione e diffusione degli inquinanti.

Gli assunti ed approfondimenti tecnici e le ricostruzioni scientifiche compiute, nel loro insieme, da Ispra, Provincia, Arpas, Comune di Porto Torres, Ministero Ambiente, conducono a ritenere che il provvedimento impugnato sia stato adeguatamente istruito, giungendo ad affermare, legittimamente, la responsabilità (per quanto qui interessa) di *Syndial*, tramite l’esplicazione di valutazioni, connotate da profonda discrezionalità tecnica, in modo congruo ed aderente ai parametri forniti dalla scienza.

Con queste Relazioni sono state espresse considerazioni tecniche essenzialmente confermate, a sostegno del provvedimento con il quale la Provincia ha determinato e individuato le cause, le aree “sorgenti” ed i siti contaminati da sostanze riconducibili all’attività di *Syndial*.

Analizzando le sostanze rinvenute in altre aree, poste a distanza variabile, i fenomeni di migrazione, la correlazione con l’andamento di falda acquifera, gli effetti derivanti dall’emungimento dei pozzi, con utilizzo dei rilievi, significativi, dei piezometri.

E confutando le Relazioni tecniche prodotte dalle parti, sia principale che integrative.

\*

Il Collegio ritiene che le Consulenze private, elaborate da *Ramboll Italy* per *Syndial* e *Golder Associates* per Esso Italiana, e depositate successivamente alla Relazione ISPRA, non smentiscono l’impostazione tecnica seguita dalla Provincia di Sassari, corroborata da ISPRA, Istituto specializzato nazionale.

Il Collegio ritiene che, per la decisione della controversia, assume un ruolo fondamentale ed essenziale il contenuto di questa Relazione di ISPRA, redatta, il 17.12.2020, per incarico del Ministero dell’Ambiente.

\*

Per quanto concerne la specifica posizione della società *Syndial*, il provvedimento impugnato ha individuato tale società quale soggetto corresponsabile, in applicazione dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 (ai fini della successiva, obbligatoria, messa in sicurezza e bonifica), per l’inquinamento:

A) della *falda acquifera* <nelle aree FIUME SANTO S.p.A. e TERNA SAPEI area Fiume Santo> per la contaminazione da parte di “*COMPOSTI ORGANICI CLORURATI*” (derivanti dalle SORGENTI PRIMARIE costituite dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi), nonché di *METALLI PESANTI AL, NI, PB* (derivanti dalla discarica Minciaredda);

B) da “*COMPOSTI ORGANICI CLORURATI*” derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio prodotti, in riferimento alle < aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A., GEOCONSULT S.r.l.>;

C) della *falda acquifera* in area <BUTANGAS S.p.A. e AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, banchina ASI-3>, per la contaminazione da parte di “*BTEX*” derivanti dalle sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene, ecc.;

Il provvedimento, nella parte in cui ha individuato la Responsabilità della società *Syndial* è legittimo.

Assume valenza decisiva il contenuto dell’insieme delle Relazioni pubbliche prodotte in giudizio (correlate alle lett. A-B-C della determinazione impugnata), ed in particolare l’ultima, quella redatta dall’ISPRA, svolta per incarico del Ministero dell’Ambiente.

Trattasi di consulenze estremamente articolate (il cui contenuto si richiama) ed esplicative delle dinamiche inerenti il gravissimo inquinamento che si è venuto a creare, proveniente dalle attività industriali svolte della società *Syndial* (e suoi danti causa), situate nell’ambito del SIN di Porto Torres.

In questo specifico contesto il criterio principe per definire la responsabilità (in toto o in parte) del prodursi dell’inquinamento, da porre a carico dei soggetti proprietari, è quello del “*più probabile che non*”, in relazione alle attività che sono state svolte nello stabilimento *Syndial* (anche da parte dei danti causa, trattandosi di inquinamento storico).

L’inquinamento è stato rinvenuto in vaste aree, in modo gravemente impattante e risalente nel tempo.

Protraendosi per lunghi anni, con passaggio di titolarità fra diverse società, che hanno acquisito i beni e gli impianti ove o era in corso o era stata svolta l’attività rivelatasi fonte di inquinamento.

Con il prodursi di gravi danni ambientali ed effetti negativi sul territorio inserito nell’area industriale di Porto Torres, con coinvolgimento, anche, della falda acquifera.

Con avvio, anche, di indagini e di processi penali a carico di talune proprietà e dei suoi Amministratori, operanti nell’ambito del SIN.

Va evidenziato che, nel corso del tempo, vi sono stati svariati tentativi di contenimento (tramite pozzi di emungimento), di messa in sicurezza delle aree SIN, con sollecitazioni, da parte dell'Autorità pubblica, di interventi finalizzati a dare avvio e concretizzare le bonifiche territoriali.

Molti interventi richiesti sono stati omessi da parte delle diverse società che si sono succedute nelle proprietà industriali. La ricorrente invoca la tesi del "proprietario incolpevole" sostenendo che l'attività alla quale è stata imputata la causa dell'inquinamento è stata svolta dalle precedenti società.

In tal modo la società *Syndial* non potrebbe essere considerata obbligata nel contribuire al disinquinamento.

La tesi non può essere accolta in quanto la richiesta di sostanziale "esonero di responsabilità" della società *Syndial* è infondata.

Le cessioni petitorie intervenute (a vario titolo, volontario o *ex lege*) dello stabilimento e delle aree, non implicano l'azzeramento degli obblighi ambientali per il proprietario attuale che ha acquisito un bene con obbligazioni *propter rem*, connotato da oneri pubblicistici da riconnettere, strettamente, agli effetti dell'attività produttiva (attuale o risalente).

Le alienazioni dei beni non determinano il venir meno delle connesse responsabilità e l'esenzione dagli obblighi pubblici diretti alla salvaguardia ed al recupero/bonifica del territorio. La posizione della società, attualmente titolare dei beni, rileva sia in riferimento a pregresse condotte commissive (da parte dei danti causa), sia omissive, per la mancata attivazione nel risanamento dei suoli e sottosuoli colpiti, comprese le falde acquifere.

La Provincia ha rilevato nelle aree identificate (esterne) il pesante superamento delle soglie, imposte dal legislatore, per diverse sostanze nocive, riconducibili alle attività industriali svolte nelle "aree sorgenti".

Permanendo una stabilizzazione di molteplici situazioni, gravissime, di inquinamento dei suoli per contaminazione sotterranea e migrazione a danno di altre aree industriali e della falda acquifera.

Il contenzioso radicato dalla Società *Syndial* coinvolge la gran parte del provvedimento 1069/2018 (cioè tutto eccetto l'ultima lett. D), con imputazione in via esclusiva, eccetto, per il solo punto B, in corresponsabilità *Vynyls* e *Sasol*).

Le tre Sezioni attendono all'individuazione della responsabilità in riferimento all'inquinamento per la contaminazione da *COMPOSTI ORGANICI CLORURATI*, "METALLI PESANTI AL, NI, PB" e "BTEX".

Derivanti dalle *SORGENTI PRIMARIE* costituite:

- dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi,
- dagli impianti di produzione VCM e LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio prodotti;
- dal parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene, ecc.;

In danno delle seguenti aree e falda acquifera di *APPRODO*:

^ *falda acquifera* nelle aree FIUME SANTO S.p.A.: e TERNA SAPEI area Fiume Santo;

^ aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A., GEOCONSULT;

^ *falda acquifera* in area BUTANGAS S.p.A. e AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, banchina ASI-3.

Individuazione, preliminare, dei soggetti responsabili (in applicazione dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006), necessaria ai fini della determinazione dei soggetti tenuti ad eseguire gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica.

La responsabilità, per la diffusione di tali sostanze, è stata imputata a *Syndial* congiuntamente con *Vynyls* e *Sasol* (quest'ultima ha già ottenuto lo stralcio con una precedente sentenza n. 225 del 13.3.2019 di accoglimento dell'impugnazione).

E' stato acclarato dalla Provincia ed è stato confermato da ISPRA, Ministero Ambiente, Regione, Provincia, Comune di Porto Torres, Arpas, con le rispettive Relazioni depositate, in adempimento all'OCI istruttoria n. 721/2019) che il ruolo di *Syndial*, nel rapporto causa-effetto, probabilistico, è stato fondamentale.

La posizione di *Syndial* è stata approfonditamente analizzata con la Relazione tecnico-istruttoria di ISPRA, depositata in giudizio il 18.12.2020 dall'Avvocatura dello Stato, redatta per incarico del Ministero dell'Ambiente dall'Istituto nazionale maggiormente competente in materia ambientale (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

La Relazione, approfondita, dettagliata e articolata (personalizzata in riferimento alle diverse posizioni delle società coinvolte nel provvedimento di imputazione delle responsabilità), ha affrontato, con approccio sistematico e globale, il distinto ruolo dei soggetti ai quali sono state attribuite le cause della contaminazione, in correlazione alle sostanze utilizzate e prodotte negli stabilimenti.

Pervenendo alla conferma della Responsabilità individuata dalla Provincia, a carico della società *Syndial*, sulla base delle seguenti "CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE" (illustrate al punto 3 di pag. 44/47 e ss.) della Relazione ISPRA.

Conclusioni che riassumono le analisi compiute e che si ritiene utile riportare.

<< 3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. *Innanzi tutto preme evidenziare che lo stato delle attuali conoscenze relative all'intero Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres e, nello specifico ricorso in esame, all'area occidentale del SIN tra la discarica Minciaredda e fiume Santo nonché le aree adiacenti alla ex Cava Gessi non appaiano ancora del tutto complete al fine di poter descrivere in modo definitivo la complessa situazione idrochimica e ambientale che nel corso dei decenni ha interessato questo territorio. PURTUTTAVIA, A SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA AGLI ATTI NELL'AMBITO DEL RICORSO RGN 510/2018 - CT 1242/2018, IN VIRTÙ DI QUANTO*

ESPOSTO NEI PRECEDENTI PARAGRAFI NONCHÉ NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL "DEL PIÙ PROBABILE CHE NON", È POSSIBILE RILEVARE QUANTO SEGUE.

1. NELL'AREA DELLA CENTRALE ELETTRICA FIUME SANTO (FIUME SANTO S.P.A. E TERNA SAPEI) È STATA RISCOSTRATA NELLE ACQUE SOTTERRANEE LA PRESENZA IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI ALLE CSC (TAB. 2 ALLEGATO 5 PARTE IV TITOLO V DEL D. LGS 152/2006) DI COMPOSTI ORGANICI CLORURATI (TRICLOROMETANO, 1,1-DICLOROETILENE, TETRACLOROETILENE, 1,1,2-TRICLOROETANO) CON PICCHI FINO A OLTRE 100 VOLTE le CSC.

Inoltre:

a. NON È STATA EVIDENZIATA LA PRESENZA DI PRODOTTO IN FASE SEPARATA IN NESSUNO DEI PIEZOMETRI;  
b. LE SOSTANZE ORGANICHE CLORURATE NON FANNO PARTE DEL CICLO PRODUTTIVO DELLA CENTRALE;  
c. PER I SUOLI, È STATA RILEVATA LA CONFORMITÀ ALLE CSC (TAB. 1 COLONNA B ALLEGATO 5 PARTE IV TITOLO V DEL D. LGS 152/2006) AD ECCEZIONE DEL PARAMETRO ARSENICO, PRESENTE SIA NEI SUOLI SUPERFICIALI SIA IN QUELLI PROFONDI.

2. NELL'AREA DELLA DISCARICA MINCIAREDDA NELLE ACQUE SOTTERRANEE SONO STATI RILEVATI TUTTI I COMPOSTI APPARTENENTI ALLE CLASSI DEGLI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI E DEGLI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI. L'unica sostanza che sembra non sia mai stata riscontrata è il clorometano. INOLTRE IN DIVERSE AREE DELLA DISCARICA MINCIAREDDA SONO STATE RISCOSTRATE SACCHE DI DNAPL.

3. NELL'AREA EST CAVA GESSI, CHE DEVE COMUNQUE ESSERE ANCORA OGGETTO DI INDAGINI INTEGRATIVE PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO, SONO PRESENTI LE PIÙ ALTE CONCENTRAZIONI MAI RILEVATE SUL SIN DI COMPOSTI ORGANICI CLORURATI (AD ES. 1,2,- DICLOROETANO PARI A 2.460.000 µG/L) ASCRIVIBILI A DNAPL.

Si evidenzia inoltre che SONO STATE RILEVATE CONTAMINAZIONI A CARICO DI COMPOSTI ORGANICI CLORURATI IN AREE MAI OGGETTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, A MONTE DELL'AREA EST CAVA GESSI, NELL'AREA COSIDDETTA D3 EX ANIC.

4. AD OVEST DEL PETROLCHIMICO IN AREE NON INTERESSATE DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI SONO STATE RISCOSTRATE CONTAMINAZIONI A CARICO DI COMPOSTI ORGANICI CLORURATI IN PARTICOLARE NELLE AREE D2 EX ANIC E NELL'AREA DEL CARBONODOTTO COMPATIBILI CON LA CONTAMINAZIONE PRESENTE NELLA DISCARICA MINCIAREDDA.

5. LE SOSTANZE CLORURATE RILEVATE SONO LE MEDESIME IN AREA MINCIAREDDA, IN AREA CARBONODOTTO E NELLE AREE EX ANIC, anche se in questo ultimo caso le concentrazioni risultano essere inferiori.

6. LE MEDESIME SOSTANZE SONO STATE RISCOSTRATE IN AREA CENTRALE FIUME SANTO (ACQUIFERO MESOICO) IN FREGIO AL CORSO DEL FIUME ED IN AREA TERNA SAPEI, con esclusione di alcuni alifatici clorurati non cancerogeni (1,1 dicloroetano, 1,2 dicloroetilene, 1,2 dicloropropano) che tra l'altro non si ritrovano neanche nelle aree EX Anic adiacenti alla discarica Minciaredda.

7. L'acquifero di interesse che potrebbe aver avuto un ruolo importante come mezzo nel quale si è diffusa la contaminazione è l'acquifero dei carbonati mesozoici della Nurra.

a. I carbonati del mesozoico sono sub affioranti nell'area tra la discarica Minciaredda e Fiume Santo.

b. Tale acquifero è dotato di permeabilità per fratturazione e carsismo così come anche quello miocenico al di sotto della discarica Minciaredda.

c. I campi pozzi in area Fiume Santo ed in area Monte Elva erano intestati nell'acquifero mesozoico

8. LE SOSTANZE ORGANICHE CLORURATE HANNO DENSITÀ MAGGIORE DI QUELLA DELL'ACQUA, ED UNA VISCOSITÀ CONSIDEREVOLMENTE MINORE. QUESTE PROPRIETÀ FAVORISCONO UNA VELOCE MIGRAZIONE ATTRAVERSO IL SUOLO CON IL CONSEGUENTE RAGGIUNGIMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE.

a. Una volta raggiunta la falda, a causa della maggiore densità rispetto all'acqua, tali composti continuano a migrare verso il fondo dell'acquifero dove tendono a stratificare sul più profondo strato impermeabile, formando una cosiddetta "pool" di fase separata.

b. Durante la migrazione verso il basso, una porzione di fase separata viene intrappolata nelle porosità della fase solida a causa di forze capillari, creando una contaminazione lungo tutta la verticale.

c. Nel caso in cui si superi la capacità di ritenzione del mezzo che dipende, come nel caso del non saturo, dalla saturazione residua, SI ASSISTE AD UNA MIGRAZIONE LATERALE DEL CONTAMINANTE, al di sopra del livello impermeabile.

d. La pressione, dovuta al peso della colonna di idrocarburi alogenati, spinge la massa di inquinante al di sopra del substrato, INDUCENDO UNA MIGRAZIONE ANCHE IN SENSO CONTRARIO ALLA DIREZIONE DI FLUSSO DELLA FALDA FINO A QUANDO LA PRESSIONE DEL FLUIDO ED IL CARICO IDRAULICO SI EQUILIBRANO.

e. A causa dell'anisotropia del mezzo poroso attraversato, QUASI SEMPRE I DNAPL NON ATTRAVERSANO I DEPOSITI SCIOLTI COME UN CORPO UNIFORME, MA SI SNODANO IN UNA SERIE DI PERCORSI MULTIPLI DAI CONTORNI ANCHE MOLTO TORTUOSI ASSUMENDO UNA FORMA DENDRITICA (PROCESSO DI



FINGERING), A CAUSA DELLE ETEROGENEITÀ DEL MEZZO E DELLA PRESENZA DI FRATTURE. Il percorso seguito dipende strettamente dalla distribuzione delle eterogeneità e delle fratture.

f. Poiché le sostanze clorurate DNAPL tendono a migrare attraverso vie preferenziali seguendo il percorso di “minor resistenza”, ESSE POSSONO MIGRARE IN DIREZIONI INASPETTATE. Oltre ai percorsi naturali quali lenti e discontinuità stratigrafiche, nella definizione di un modello concettuale devono essere considerati anche i potenziali percorsi formati da strutture naturali quali condotti carsici o artificiali come linee fognarie, condutture elettriche o servizi interrati, sistemi di drenaggio, emungimenti o anche aree con riporti o riempimenti di materiale alloctono o antropico.

9. LA PRESENZA DI IMPORTANTI CAMPI POZZI CHE EMUNGONO NELL'ACQUIFERO MESOZOICO IN PROSSIMITÀ DEL MONTE ELVA POSSONO AVERE AVUTO IN PASSATO UN'INFLUENZA SULLA DISTORSIONE DEL RETICOLO IDRODINAMICO FAVORENDO AZIONI DI RICHIAMO DEL CONTAMINANTE VERSO OVEST. La verosimiglianza è stata verificata speditamente mediante un modello matematico elaborato dall'EPA. In particolare si è descritto che:

a. nella località Monte Elva fosse ATTIVO (nell'acquifero mesozoico) DAL 1982 al 1997 UN CAMPO POZZI DI COMPETENZA SIR CON UNA PORTATA DI EMUNGIMENTO COMPLESSIVA di 560 m<sup>3</sup>/h.

b. In prossimità di Fiume Santo fosse ATTIVO (nell'acquifero mesozoico) SINO AL 2012 UN CAMPO POZZI CON UNA PORTATA di 450 m<sup>3</sup>/h. 10. Nell'ambito del presente ricorso, è opportuno evidenziare l'elevata complessità dei diversi elementi in gioco, in particolare:

a. la presenza di specie chimiche estremamente persistenti nel mezzo, caratterizzate da bassa solubilità, bassa viscosità e alta densità;

b. le elevate concentrazioni (tali da evidenziare in alcuni casi la presenza/formazione di fase separata) riscontrate nelle acque di falda nella discarica di Minciaredda, nell'area dell'ex cava gessi ed in quella subito adiacente ad est, nelle aree a ovest della discarica Minciaredda (ex Anic, Carbondotto);

c. la verosimile coesistenza di fasi diverse relative alle specie chimiche coinvolte;

d. l'acquifero caratterizzato da una permeabilità secondaria, dovuta alla presenza di fratture geologiche di natura strutturale e legata a fenomeni carsici, che rendono il mezzo fortemente anisotropo;

e. il fattore tempo, definito dal lungo periodo di sversamento residui di lavorazione e rifiuti nella discarica Minciaredda e Ex cava gessi,

f. La presenza per più di 30 anni di sistemi importanti di emungimento che possano aver contribuito a modificare il deflusso delle acque sotterranee.

Per quanto evidenziato dai punti 1 a 10 può essere ritenuta probabile la migrazione dei composti organico clorurati dall'area Petrolchimico, in particolare dalle sorgenti “Discarica Minciaredda” e “Area Est cava Gessi” (anche se questa sorgente deve essere maggiormente indagata in termini di modello concettuale), verso l'area subito ad Ovest; migrazione che può avvenire con meccanismi sia diffusivi nel verso della direzione preferenziale di falda verso nord-nord-ovest che con componenti anche contro gradiente dovute alla peculiare dinamica del DNAPL ed all'anisotropia delle strutture calcaree carsificate.

Non appare improbabile che i cospicui emungimenti messi in atto per decenni (in particolare nel campo pozzi Monte Elva ed in quello ex EON) possano aver contribuito a modificare il reticolo idrodinamico sotterraneo, rendendo verosimile la migrazione dei contaminanti verso l'area di Fiume Santo.>>

L'individuazione delle contaminazioni e delle dinamiche di migrazione-propagazione delle specifiche sostanze sono state ampiamente illustrate ed approfonditamente analizzate da ISPRA, sotto il profilo tecnico-scientifico, con una ricostruzione che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile.

Nell'ambito della verifica dell'esercizio della sottesa discrezionalità tecnica il provvedimento assunto dalla Provincia di Sassari di individuazione della responsabilità addebitabile alle attività, impianti e depositi collocati in aree attualmente di proprietà della società Syndial risulta legittimo in quanto ancorato a corretti parametri connotati da un nesso causale adeguato e sufficiente.

In materia ambientale, la ricostruzione delle responsabilità si caratterizza per l'applicazione del peculiare principio del “più probabile che non”, con riconoscimento della sufficienza nell'individuazione di imputazione in termini probabilistici (e non piena ed assoluta).

Con idoneità di un criterio causale (nesso) identificato nella percentuale “superiore al 50%” nell'esplicazione del rapporto di causa-effetto.

Sul punto significativa è la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 7/1/2021 n.172, ove è stato affermato che “L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER L'INQUINAMENTO DI UN'AREA SI BASA sul CRITERIO CAUSALE DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”, sicché È SUFFICIENTE PERCHÉ IL RESPONSABILE SI INTENDA LEGITTIMAMENTE ACCERTATO CHE IL NESSO EZIOLOGICO IPOTIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE SIA PIÙ PROBABILE DELLA SUA NEGAZIONE.”

In particolare la sentenza del Consiglio di Stato, IV, n. 7690 del 18.11.2021 ha così declinato (al punto 16.3.1.) il rapporto percentuale per poter acquisire il valore di sufficienza:

“D'altra parte, per accertare la sussistenza di un nesso di causalità fra l'attività esercitata dal presunto responsabile e il

danno ambientale riscontrato, si può tener conto, oltre che ovviamente delle prove dirette, delle presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.. IL RAGIONAMENTO PRESUNTIVO non deve necessariamente seguire L'IMPOSTAZIONE PENALISTICA INCENTRATA SUL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL RAGIONEVOLE DUBBIO, POTENDOSI INVECE APPLICARE LA REGOLA DEL PIÙ PROBABILE CHE NON elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di responsabilità aquiliana, SECONDO LA QUALE, PER AFFERMARE IL LEGAME FRA AZIONE ED EVENTO, NON È NECESSARIO RAGGIUNGERE IL LIVELLO DELLA CERTEZZA, BENSÌ È SUFFICIENTE DIMOSTRARE <UN GRADO DI PROBABILITÀ MAGGIORE DELLA METÀ> - cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018).

E la giurisprudenza dell'organo d'appello, in merito al legittimo accertamento del nesso eziologico, risulta consolidato (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2301 del 2020; n. 7121 del 2018; n. 5668 del 2018).

Nel rispetto del principio "chi inquina paga", con applicazione del criterio civilistico maggiormente applicato, in ordine al nesso causale, del "più probabile che non".

Escludendo la possibilità di applicare il criterio di imputazione penalistico della responsabilità, che richiede una certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Con responsabilità, in capo al proprietario dell'area e dell'impianto, di bonifica dell'area inquinata (interna ed esterna). Previo accertamento, come in questo caso è stato compiuto, di un nesso causale "probabilistico" e non assoluto.

Il Consiglio di Stato ha espresso il consolidato principio secondo il quale, in punto di accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento rinvenuto, risulta idoneo e sufficiente il ragionamento probabilistico, riferito a sostanze che erano state utilizzate nell'attuale o precedente ciclo produttivo.

Applicando, per i criteri di migrazione e contaminazione, il canone, elaborato in ambito civilistico, del "più probabile che non" e non quello, tipicamente penalistico, che richiede la sussistenza di elementi "assoluti".

Nel rispetto di tale impostazione, per poter affermare il legame causale, sostiene la giurisprudenza, non è necessario raggiungere "un livello di probabilità (logica) prossimo a uno" (cioè la certezza), essendo sufficiente dimostrare un grado di probabilità "MAGGIORE DELLA METÀ" (cioè di poco oltre il 50%).

Ed anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-188/07), nell'interpretare il principio "chi inquina paga" fornisce una nozione di "causa" in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento.

In punto di successione nella titolarità del bene si richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1763 del 14.3.2022 che si è espresso (rigettando l'appello, con condanna alle spese) sulla base delle seguenti considerazioni:

"Questa Sezione (da ultimo, con sentenza n. 4383 del 2021) ha affermato che il principio generale di diritto europeo "chi inquina paga" che regola la materia della responsabilità per danno ambientale si declina nel senso di seguito indicato:

a) la tutela dell'ambiente ruota «intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell'area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione»;

b) «la responsabilità del proprietario del sito, in tal caso, non rinviene necessariamente la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche, eventualmente, in quello della detenzione o del possesso (corrispondenti, rispettivamente, al contenuto di un diritto personale o reale di godimento) dell'area sulla quale è oggettivamente presente il rifiuto, dal momento che grava su colui che è in relazione con la cosa l'obbligo di attivarsi per fare in modo che la cosa medesima non rappresenti più un danno o un pericolo di danno (o anche di aggravamento di un danno già prodotto)»;

c) la responsabilità in questione «è pur sempre ascrivibile secondo i canoni classici, comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati, della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole, dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell'illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l'ambiente»;

d) in particolare, l'accertamento del nesso di causalità si fonda non sulla regola probatoria penalistica basata sul principio dell'accertamento della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" ma sul principio civilistico del "più probabile che non" (in questo senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 5668 del 2017);

e) «l'ignoranza delle condizioni oggettive di inquinamento in cui versa il bene non esclude la responsabilità di chi ne è successivamente divenuto proprietario»;

f) «la responsabilità dell'autore materiale del fatto originario generatore del danno ambientale non costituisce un'esimente, né elide, tantomeno in via successiva, la responsabilità di coloro che divengono proprietari del bene o che vantano diritti o relazioni di fatto col bene medesimo».

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 3 del 2021, ha affermato che «la Curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito (...), anche quando non prosegua l'attività imprenditoriale non può andare esente da responsabilità «lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata». Diversamente argomentando i costi «finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario "chi inquina paga", ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio».

Tale regola di responsabilità può trovare applicazione anche in questo caso, senza che possa valere in senso contrario invocare il principio convenzionale di irretroattività delle prescrizioni sfavorevoli. Esso, infatti, non opera in presenza di mutamenti di orientamenti giurisprudenziali che hanno valenza meramente dichiarativa. Nel caso in esame non viene neanche in rilievo un *overruling*, in quanto, al momento della condotta, la giurisprudenza era divisa in ordine alla sussistenza o meno della responsabilità del Curatore, il che esclude che la regola giuridica fosse non prevedibile o accessibile.

Per quanto attiene alla riconduzione della fonte di pericolo per l'ambiente della condotta della curatela, il primo giudice ha correttamente richiamato quando accertato dall'Arpa con la relazione del 10 maggio 2017, che ha confermato il superamento delle Csc per il parametro fluoruri nei piezometri Pz15 e Pz18. Per quanto attiene alla sussistenza del rapporto di causalità, in attuazione del principio civilistico del "più probabile che non", alla luce della documentazione in atti, la riconducibilità eziologica dell'inquinamento alla condotta della curatela, in quanto «nessuna delle attività industriali o anche di smaltimento, precedenti e/o coeve, sviluppatasi nella stessa area dove sorge lo stabilimento ex Selca ovvero anche in aree viciniori era caratterizzata da un processo produttivo che possa "giustificare" il rilascio di fluoruri riscontrato» (in questo senso, già sentenza n. 5668 del 2017, cit).

La medesima sentenza del CS n. 1763/2022 ha sostenuto anche un concetto estremamente ampio nell'individuazione delle responsabilità, affermando il riconoscimento della relazione proprietà-cause dell'inquinamento:

<< Da ultimo occorre rammentare, come ha chiarito l'Adunanza plenaria, con la sentenza n. 10 del 2019, che in tema di prevenzione il principio "chi inquina paga" non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell'elemento soggettivo, né l'intervenuta successione.

Al contrario, la direttiva n. 2004/35/CE CONFIGURA LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE COME RESPONSABILITÀ (NON DI POSIZIONE), MA, COMUNQUE, OGGETTIVA; IL CHE RAPPRESENTA UN CRITERIO INTERPRETATIVO PER TUTTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI.

L'Adunanza plenaria ha in particolare ritenuto che le misure introdotte con il decreto legislativo n. 22-1997 (c.d. "decreto Ronchi"), ed ora disciplinate dagli artt. 239 ss. del codice di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene-ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, ed è assente ogni matrice di sanzione dell'autore.

Entro questi termini, la bonifica costituisce uno strumento pubblicistico teso non a monetizzare la diminuzione del relativo valore, ma a consentirne il recupero materiale.

Ne discende che nella bonifica emerge la funzione di reintegrazione del bene giuridico leso propria della responsabilità civile, che evoca il rimedio della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., previsto per il danno all'ambiente dall'art. 18, comma 8, L. n. 349-1986.

Tale impostazione è coerente, d'altra parte, con la giurisprudenza comunitaria, da ultimo espressa con la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, Ungheria c. Commissione europea secondo cui: "Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l'inquinamento illecito, un'altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell'Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell'Unione".

\*

Il ricorso promosso da *Syndial* è infondato in quanto i fenomeni di inquinamento e contaminazione sono stati ben descritti a livello tecnico dalla Provincia, e confermati dalle plurime verificazioni disposte, in corso di processo, da questo Collegio.

Essendo stati evidenziati fattori puntuali ed essenziali elementi di causa-effetto, in applicazione del principio "più probabile che non", considerata possibile la migrazione anche in senso diverso rispetto alla direzione del flusso della falda acquifera.

Essendo stata rilevata la presenza, nelle acque sotterranee, di elevati valori di "organici clorurati" anche "con picchi fino a oltre 100 volte le CSC" (nell'Area della Centrale elettrica di Fiume Santo) e nell'Area Est Cava Gessi "le più alte concentrazioni mai rilevate sul SIN di composti organici clorurati, ad es. 1,2,- dicloroetano pari a 2.460.000 µg/l) ascrivibili a DNAPL".

In quanto è stata riconosciuta la probabile migrazione dei composti organici clorurati dall'area Petrolchimico, in particolare dalle sorgenti "Discarica Minciaredda" e "Area Est cava Gessi" verso l'area ad Ovest; migrazione che può avvenire con meccanismi diffusivi sia nel verso della direzione preferenziale di falda ,verso nord nord-ovest, sia "contro gradiente" dovuti alla peculiare dinamica del DNAPL.

Riconoscendo, inoltre, che i cospicui emungimenti messi in atto per decenni (in particolare nel campo pozzi Monte Elva

ed in quello ex EON) possono aver contribuito a modificare il reticolo idrodinamico sotterraneo, rendendo verosimile la migrazione dei contaminanti verso l'area di Fiume Santo.

E, in applicazione dei canoni giurisprudenziali, oramai consolidati, di individuazione della responsabilità per l'inquinamento ambientale di un sito (suolo e falda), la valutazione avviene tramite criterio causale del “*più probabile che non*” (con sufficienza della percentuale maggiore del 50%).

Essenzialmente, per l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato dall'Amministrazione, è idonea ed adeguata una ricostruzione che sia, come affermato dal giudice d'appello, “*più probabile della sua negazione*”.

Essendo valida e attendibile l'ipotesi eziologica formulata dall'Amministrazione quando questa risulti essere “*superiore al cinquanta per cento*” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2020 n. 2195; 18 dicembre 2018, n. 7121; 4 dicembre 2017, n. 5668).

\*

Neppure le ulteriori censure sollevate in ricorso possono essere condivise.

In particolare, in riferimento al provvedimento della Provincia non è un atto “*atipico*” in quanto si inserisce nell'ambito della sequenza procedimentale (sfere di competenze della Provincia e del Ministero dell'Ambiente) e rispetta i dettami dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006.

L'ente specificamente deputato all'individuazione del Responsabile dell'inquinamento è la Provincia (in applicazione dell'art. 244, rubricato “*ordinanze*”), la quale, in applicazione del comma 2°, identifica, dopo aver svolto le opportune indagini, “*il Responsabile dell'evento di superamento*”.

Con “*diffida, tramite ordinanza motivata, del responsabile della contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo*”.

E nel caso di specie sono stati espressamente individuati, nell'ambito di un procedimento articolato e complesso, i responsabili dei diversi inquinamenti, al fine di poter attivare la messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato.

Il provvedimento è stato adottato dall'organo (la Provincia) che è competente, per tale fase, anche se il sito ricade all'interno di un SIN nazionale.

E' la “*procedura di bonifica*”, normata al successivo articolo 252, ad essere attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i siti di interesse nazionale.

La norma dispone che “*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica (inerente la Bonifica) del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati*”.

Dopo aver attribuito la competenza in materia di “*perimetrazione dei siti*” (disciplinata ai primi commi) l'art. 252 si riferisce all'ambito e all'oggetto del “*Piano di caratterizzazione*” (riferito alla Bonifica), con indicazione della data del relativo inizio delle operazioni.

Tale disposizione utilizza (e presuppone) l'individuazione del soggetto ritenuto “*responsabile dell'inquinamento*”, accertato in considerazione del riparto delle competenze fra i diversi Enti.

L'individuazione del *Responsabile dell'inquinamento* va ricondotto alla sfera di attribuzioni ed azione della Provincia, che ha esercitato poteri che discendono dall'art. 244 del D. Lgs. 152/2006.

Né la circostanza che per alcuni siti vi fossero urgenti provvedimenti di MISE in corso può ritenersi rilevante ai fini dell'esclusione dell'*iter* per l'individuazione del soggetto responsabile.

Le iniziative vanno ricondotte ad ambiti aventi portata ed efficacia autonoma.

In sostanza il procedimento coltivato dalla Provincia di individuazione dei Responsabili degli inquinamenti è stato sviluppato, legittimamente e doverosamente, in applicazione della norma citata (art. 244).

Sotto tale profilo nessuna invadenza di poteri o sostituzione nelle competenze (tra Provincia e Ministero) si è avverata e concretizzata.

Nell'ambito del terzo motivo sono stati contestati plurimi profili, in riferimento a tre diversi aspetti:

insufficiente istruttoria, “*proprietario incolpevole*”, omessa individuazione di “*quote*” di responsabilità (parziaria e non solidale) fra diversi soggetti individuati come corresponsabili.

Per il primo aspetto si ribadisce che l'attività istruttoria è stata svolta in modo coerente e analitico ed i contenuti e risultati sono stati validati in sede di verifica, come emerge dalle Relazioni tecniche depositate in giudizio (dopo la sentenza istruttoria) da ISPRA, Comune P.T-Arpa-Provincia, e Regione.

Anche la tesi (secondo aspetto) del “*proprietario incolpevole*”, attualmente titolare dei beni, è stata già esaminata e respinta, in quanto la “*successione*” fra società (frutto della circolazione dei beni) non consente di rendere esente da responsabilità il nuovo acquirente.

Soggetto che, con l'acquisizione dei suoli, degli impianti e delle attività, subentra nei pesi e nelle passività, trattandosi di obbligazioni pubblicistiche, correlate alle lavorazioni che hanno determinato il danno ambientale da contaminazione (di falde acquifere e terreni).

Non essendo ammissibile consentire un effetto di “*auto-rigenerazione*” e “*ripulitura*” delle responsabilità per effetto della sostituzione del soggetto che diviene, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia contrattuale, proprietario dei beni.

La scelta di dismettere la titolarità, in favore di altro soggetti, determinerebbe, seguendo la tesi della mancata diretta azione fittiva, da parte del nuovo acquirente, un effetto di esenzione da ogni tipo di responsabilità in rapporto al bene acquisito, con impossibilità di imporre, da parte della PA, il recupero della salubrità ambientale (e la rivalsa nei costi sostenuti).

I diversi passaggi societari, che sono stati attuati in ambito industriale, implicano l'acquisizione della proprietà di stabilimenti e terreni, necessariamente, unitamente con i correlati pesi e vincoli ambientali, bonifiche comprese. Trattandosi di oneri ed obbligazioni in stretto rapporto giuridico e patrimoniali con i beni da decontaminare.

Gli obblighi scaturiscono dall'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, ruolo esteso anche al proprietario attuale, che non può sostenere la tesi della "non colpevolezza" propria.

La circostanza che la contaminazione in discussione faccia parte di un inquinamento "storico" (Sir dagli anni '60 fino al 1982; poi Gruppo Eni, Syndial) non determina una sottrazione di responsabilità in capo a *Syndial*, la quale ha acquisito la proprietà dello stabilimento, comprese le obbligazioni pubblicistiche per oneri da risanamento ambientale, strettamente connesse all'esercizio (o avvenuto esercizio) delle attività da parte dei suoi danti causa.

I soggetti che si sono succeduti nella proprietà e /o nella conduzione dello stabilimento, e che ne hanno tratto profitto, erano tenuti a compiere tutte le misure di precauzione dirette ad evitare il determinarsi ed il protrarsi dei fenomeni inquinanti.

La responsabilità sussiste sia sotto forma "commissiva", che "omissiva".

*Syndial* non ha apprestato le idonee misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza, cui era tenuta ai sensi degli artt. 245 comma 2 e 240 comma 1 lett. i del D.Lgs 152/2006, contribuendo al protrarsi ed allo stabilizzarsi dell'inquinamento.

In riferimento al terzo aspetto contestato (in subordine, pretesa individuazione della responsabilità "pro quota", fra le diverse società), si evidenzia che il provvedimento contempla (solo per il punto B della determinazione 1069/2018 impugnata, posto che nei punti A e C la responsabilità è esclusiva) la corresponsabilità di *Syndial* con *Vinyls* e *Sasol* (quest'ultima società ha già ottenuto l'esclusione, in via giudiziaria, con sentenza n. 225 del 13.3.2019).

Il provvedimento della Provincia, in questa fase, "individua" quali sono i soggetti che debbono essere considerati Responsabili, ai fini dell'emanazione dei successivi provvedimenti.

Trattasi di "imputazione di Responsabilità", cioè di esternazione di un primo atto tecnico-giuridico con il quale determinati soggetti (nell'ambito delle svariate imprese che operano nel SIN) vengono reputati essere "causa" dell'inquinamento rinvenuto (sotterramento abusivo dei rifiuti industriali).

Con necessità di interventi di concreta Bonifica (questa sì di competenza del Ministero dell'Ambiente).

La finalità dell'impianto complessivo (tramite la concorrenza fra competenze della Provincia e del Ministero) è quello di poter recuperare un territorio salubre, previa esecuzione (volontaria o imposta) degli interventi di bonifica (messa in sicurezza e risanamento ambientale).

L'individuazione degli interventi necessari da eseguire è di competenza del Ministero, con la Pianificazione delle opere da realizzare (oggetto, tempi, modalità) a carico delle società individuate come corresponsabili.

In quella sede potrà, eventualmente essere valutata (qualora non sussista la concorrenza paritaria nella dinamica causale) la responsabilità per quota differenziata, nell'esecuzione degli interventi necessari.

E' stato invocato, da parte ricorrente, l' art. 311 del D.Lgs 152/2006, rubricato "Azione risarcitoria in forma specifica", nell'ultima parte in cui prevede, al 3° comma, che:

*"nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale".*

Il Collegio evidenzia che tale disposizione si colloca "a valle" del procedimento, quando il Ministero agisce per il risarcimento del danno ambientale "per equivalente patrimoniale".

Determinando e quantificando i costi delle attività necessarie a realizzare la completa e corretta attuazione degli interventi, agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere "il pagamento delle somme corrispondenti".

Trattasi, cioè, di un'azione di recupero, in rivalsa, che implica la determinazione del contributo causale in sede di quantificazione delle "obbligazioni pecuniarie".

Diversamente, in questa fase iniziale di "individuazione dei Responsabili" (oggetto di questo contenzioso), non viene richiesta, anche, la determinazione dell'entità e quota di responsabilità addebitabile a ciascuna delle società individuate come "corresponsabili" con il provvedimento provinciale.

La specificazione (in quote o in parti) sarà, semmai, oggetto di definizione, nelle successive fasi, qualora la responsabilità nell'inquinamento non dovesse essere ritenuta paritaria.

In particolare nell'ambito di individuazione degli interventi di bonifica, di competenza del Ministero dell'Ambiente, da attuarsi con le modalità individuate negli strumenti tipici (quale è il Piano di caratterizzazione).

\*

Per quanto attiene l'ultima censura (al punto 48 e ss.), ove si contesta il mancato rispetto delle garanzie procedurali di partecipazione, il Collegio evidenzia che la società ritenuta responsabile, al pari degli altri soggetti interessati al procedimento, è stata coinvolta ed era pienamente consapevole dell'esistenza dell'inquinamento ambientale e degli

obblighi che gravavano su di essa.

La tematica in questione è stata oggetto di trattazione anche nelle precedenti Conferenze di servizi.

In particolare risulta dalla memoria di controdeduzioni del Ministero dell' Ambiente del 18.11.2019, che si richiamano (cfr. doc. dep il 19.11.2019), sub voci n. 3 (per ciascuna area, "d'approdo", contaminata), l'"*iter istruttorio*" seguito, con menzione e sintesi delle trattazioni compiute in sede di plurime Conferenze di servizi, da cui emerge il coinvolgimento, anche, della società *Syndial*.

Con dimostrazione della piena consapevolezza dell'inquinamento storico e delle questioni ambientali da affrontare, essendo stati rinvenuti nei suoli e nelle acque di falda sostanze contaminanti ("*composti organici clorurati*", "*metalli pesanti AL, NI, PB*", e "*btex*"), con gravi superamenti dei valori di soglia massima.

Inoltre, nelle premesse il provvedimento impugnato vengono menzionati sei atti di avviso di avvio del procedimento tramite pec (comunicazioni con indicazione protocollo e data) che sarebbero stati inviati dal novembre al dicembre 2017 (nn. Prot. 53905, 53909, 53911, 58186, 58764, 60049).

In questo contesto va riconosciuto che la sussistenza della piena conoscenza della problematica ambientale rende ininfluente il vizio procedimentale sollevato, in considerazione della portata dell'art. 21 octies della L. 241/1990, posto che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello che in concreto è stato adottato.

Infine, i motivi aggiunti, depositati da *Syndial* il 23.1.2020, vanno dichiarati inammissibili in quanto promossi avverso le due "*Relazioni tecniche*" coordinate (con "Analisi comparata" con le consulenze private) redatte il 20.11.2019 da Provincia di Sassari-ARPAS-Comune di Porto Torres e depositate il 22.11.19 (a seguito di OCI di questo Collegio nn. 720 e 721 del 2019), nell'ambito dei ricorsi 464 e 510 del 2018 (promossi da *Esso* e *Syndial*).

L'estensione dell'impugnazione coinvolge atti finalizzati alla verifica dell'istruttoria sottesa all'individuazione delle Responsabilità nella causa del prodursi del rinvenuto inquinamento.

Approfondimenti che si sono resi necessari nell'ambito dello scrutinio, in sede processuale, della legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso principale.

Gli atti impugnati con i motivi aggiunti sono Relazioni che hanno esclusivamente una valenza di analisi e verifica dell'appropriato utilizzo della discrezionalità tecnico-scientifica, esplicita dalla Provincia.

Analisi tecniche che sono prive di autonoma natura provvedimento, in quanto non incidono (né in termini sostitutivi, né integrativi) sulla determinazione impugnata in via principale.

Elementi che si sono rivelati utili per poter valutare la correttezza delle analisi e considerazioni tecniche svolte nell'Istruttoria della Provincia presupposta all'assunzione della determinazione n. 1069 dell'11.4.2018.

In definitiva il ricorso va respinto ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

Vanno compensate nei confronti delle società *EniRewind* (ex *Syndial*).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso principale;

- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente al pagamento, per onorari e spese legali:

- di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Sassari;

- di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Porto Torres;

- di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell' Ambiente;

- di euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge, in favore della società *Fiume Santo*;

- di euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge, in favore della *Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno*.

Spese compensate nei confronti di *Esso Italiana*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)